

**GESTIONI ESISTENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: RAPPORTI DI
CONCESSIONE DI SERVIZIO PUBBLICO O CON SOCIETA' A CAPITALE
MISTO.
APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORIA E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI**

(Allegato "A")

TECNOEDIL SpA

**RISULTATI ISTRUTTORI
(Giugno 2006)**

TECNOEDIL s.p.a.

Descrizione: società per azioni a capitale interamente privato (unico azionista EGEA s.p.a.: 100% del capitale sociale).

Sede sociale:

- in istanza di riconoscimento (31/03/04): Monteu Roero, fraz. Tre Rivi, n. 27/b;
- alla data del presente aggiornamento: Alba, Via Vivaro b.2.

Istanza di riconoscimento e prosecuzione delle gestioni esistenti: presentata il 31 marzo 2004 (prot. A.T.O. n. 125).

GESTIONI PER LE QUALI TECNOEDIL S.P.A. HA PRESENTATO ISTANZA

1) Comuni che hanno affidato in concessione il servizio a TECNOEDIL s.p.a.:

<i>Comune</i>	<i>Servizi</i>
Barolo	Acquedotto
Cherasco	Acquedotto
	Fognatura
	Depurazione
La Morra	Acquedotto
	Fognatura
	Depurazione
Narzole	Acquedotto
Novello	Acquedotto
	Fognatura
	Depurazione
Piobesi d'Alba	Acquedotto
	Fognatura
Verduno	Acquedotto
	Fognatura
	Depurazione

**2) Comuni che in ragione della cessione di ramo d'azienda da Egea s.p.a. a TECNOEDIL s.p.a. vedono
 proseguire le gestioni in concessione da parte di TECNOEDIL s.p.a.:**

<i>Comune</i>	<i>Servizi</i>
Alba	Acquedotto
Barbaresco	Acquedotto
	Fognatura
	Depurazione
Castiglione Faletto	Acquedotto
	Fognatura
	Depurazione
Castiglione Tinella	Acquedotto
	Fognatura
Diano d'Alba	Acquedotto
	Fognatura
	Depurazione
Grinzane Cavour	Acquedotto
	Fognatura
	Depurazione
Consorzio intercomunale acquedotto Mango-Camo	Acquedotto
Mango	Fognatura
	Depurazione
Neviglie	Acquedotto
	Fognatura
	Depurazione
Roddi	Acquedotto
	Fognatura
	Depurazione
Roddino	Acquedotto

Santa Vittoria	Acquedotto
	Fognatura
Sinio	Acquedotto
	Fognatura
	Depurazione
Treiso	Acquedotto
	Fognatura
	Depurazione
Trezzo Tinella	Acquedotto
	Fognatura
	Depurazione

3) Comuni che hanno costituito il Consorzio BLA (poi unificato nel nuovo Consorzio ACCI), il quale ha affidato a TECNOEDIL s.p.a. gestioni in concessione con effetto per i territori dei Comuni consorzisti:

<i>Comune</i>	<i>Servizi</i>
Baldissero d'Alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, Santo Stefano Roero, Vezza d'Alba	Acquedotto
	Fognatura
	Depurazione
Canale, Castagnito, Castellinaldo, Corneliano, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà, Monticello, Neive, Pocapaglia, Priocca, Sommariva Bosco, Sommariva Perno	Acquedotto
	Fognatura
	Depurazione

4) Comuni che al 31 marzo 2004 (data dell'istanza di riconoscimento) erano in procinto di affidare in concessione il servizio a TECNOEDIL s.p.a.:

<i>Comune</i>	<i>Servizi</i>
Rodello, Montelupo, Benevello, Serralunga	Acquedotto

Comuni che hanno affidato in concessione il servizio a TECNOEDIL s.p.a.

La società Tecnoedil è soggetto terzo rispetto ai Comuni che hanno ad essa affidato in concessione il servizio.

*1. Gestioni nel Comune di Barolo.**1.1. Acquedotto.*

A) Con deliberazione 20 febbraio 1995, n. 2 il Consiglio comunale di Barolo affidava alla società Tecnoedil “la gestione del servizio pubblico di distribuzione dell’acqua potabile (...), in regime di concessione, per la durata di anni 10”, approvando altresì lo “schema di convenzione”.

Al fine di superare la gestione diretta in economia del servizio acquedotto, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l’affidamento in concessione a terzi ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., ritenendo altresì possibile individuare direttamente il concessionario nella società Tecnoedil.

Con successiva Convenzione (data e nr. di repertorio non conosciuti) il Comune e la società Tecnoedil disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione per il servizio acquedotto avrebbe avuto “la durata di anni dieci con decorrenza dal 1 giugno 1995” (cfr. art. 2, comma 1) e conseguente scadenza il 1° giugno 2005.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Tecnoedil in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.).

Appare irrilevante l’indagine ex art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit. sul requisito della “evidenza pubblica” nella procedura di scelta del contraente seguita dall’Amministrazione, in quanto il termine contrattuale risulta comunque anteriore al 31 dicembre 2006 (in particolare, 1° giugno 2005) e quindi il rapporto è già scaduto.

C) Per le indicate ragioni si dispone l’invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla ricezione per la presentazione di eventuali osservazioni.

2. Gestioni nel Comune di Cherasco.

2.1. Acquedotto.

A) Con deliberazione 27 febbraio 1989, n. 51 il Consiglio comunale di Cherasco affidava a trattativa privata alla società Tecnoedil la concessione per “la gestione del servizio di distribuzione dell’acqua potabile” per “la durata di anni 15”.

Al fine di superare la gestione diretta in economia del servizio acquedotto, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l’affidamento in concessione a terzi ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., ritenendo altresì possibile individuare il concessionario a trattativa privata, che era svolta direttamente con la società Tecnoedil.

Con successiva Convenzione 13 aprile 1989, rep. n. 1582 (rogante il Segretario comunale di Cherasco, Dr. Luigi Mazzarella) il Comune e la società Tecnoedil disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione per il servizio acquedotto avrebbe avuto “la durata di anni 15 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione da parte degli organi superiori competenti, come da verbale di accertamento firmato dalle parti” (cfr. art. 2, comma 1). In calce a tale Convenzione è riportata la seguente dicitura “esecutività CO.RE.CO n. 9988 del 12/05/89”, con conseguente decorrenza del rapporto dal primo giorno del mese successivo, 1° giugno 1989, e scadenza il 1° giugno 2004. Agli atti di questa Autorità risulta uno schema delle gestioni in essere ove la società Tecnoedil indica invece il 30 giugno 2004 quale termine di scadenza del rapporto.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Tecnoedil in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.).

Appare irrilevante l’indagine ex art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit. sul requisito della “evidenza pubblica” nella procedura di scelta del concessionario seguita dall’Amministrazione, in quanto il termine contrattuale risulta anteriore al 31 dicembre 2006 e comunque il rapporto concessorio è scaduto il 1° giugno 2004 (ovvero – come affermato dal gestore – il 30 giugno 2004).

C) Per le indicate ragioni si dispone l’invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni.

2.2. Fognatura e depurazione.

A) Con deliberazione 17 giugno 1997, n. 30 il Consiglio comunale di Cherasco dava atto di aver “avviato una serie di trattative con la medesima ditta concessionaria del servizio dell’acquedotto (Tecnoedil s.p.a.: vedi *supra*, § 2.1) per la

inclusione del servizio inerente la rete fognaria e la depurazione delle acque reflue” ed approvava il relativo schema di convenzione, precisando che “la parte che inerisce la gestione degli impianti di depurazione avrà validità operativa allo spirare del termine contrattuale del contratto già sottoscritto con la BRA SERVIZI (1.11.2001)”.

Con successiva Convenzione 15 luglio 1997, rep. n. 2050 (rogante il Segretario comunale di Cherasco, Dr. Antonio Crivaro) il Comune e la società Tecnoedil disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo (cfr. pagg. 3-4) che la concessione per i servizi fognatura e depurazione avrebbe avuto “durata temporale” coincidente con “la scadenza del contratto di gestione del servizio dell’acquedotto comunale di cui all’art. 2 del relativo contratto numero di repertorio 1582 sottoscritto in data 13/04/2004”, cioè il 1° giugno 2004 (vedi *supra*, § 2.1.), e specificando (cfr. pag. 3) che la gestione avrebbe avuto decorrenza “dalla data dell’01/11/2001 – anno di scadenza del rapporto contrattuale in atto instaurato con la ditta BRA-SERVIZI”.

Con deliberazione 10 dicembre 1999, n. 55 il Consiglio comunale deliberava di “rescindere” il contratto in essere con la ditta Bra Servizi per la gestione dell’impianto di depurazione comunale, a far data dal 31/12/1999” ed affidava alla società Tecnoedil, “a far data dall’1/1/2000 e fino alla scadenza della convenzione relativa alla gestione del servizio fognario, la gestione dell’impianto di depurazione della fognatura comunale, anticipando il termine previsto” in precedenza.

Con Contratto 20 gennaio 2000, rep. n. 2085 (rogante il Segretario comunale di Cherasco, Dr. Antonio Crivaro) il Comune e la società Tecnoedil convenivano al 1° gennaio 2000 tale “anticipazione” del termine di inizio gestione per i servizi fognatura e depurazione, la cui scadenza era confermata al 1° giugno 2004 (cfr. pag. 4).

Agli atti di questa Autorità risulta uno schema delle gestioni in essere ove la società Tecnoedil indica invece il 30 giugno 2004 quale termine di scadenza del rapporto.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Tecnoedil in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.).

Appare irrilevante l’indagine *ex art.* 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit. sul requisito della “evidenza pubblica” nella procedura di scelta del concessionario seguita dall’Amministrazione, in quanto il termine contrattuale risulta anteriore al 31 dicembre 2006 e comunque il rapporto concessorio è scaduto il 1° giugno 2004 (ovvero – come affermato dal gestore – il 30 giugno 2004).

C) Per le indicate ragioni si dispone l’invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni.

3. Gestioni nel Comune di La Morra.

3.1. Acquedotto.

A) Con deliberazione 30 dicembre 1993, n. 88 il Consiglio comunale di La Morra affidava alla società Tecnoedil “la gestione del servizio pubblico di distribuzione dell’acqua potabile (...) in regime di concessione, per la durata di anni 25”.

Poiché era stato sciolto il precedente ente gestore del servizio (Consorzio Acquedotto La Morra-Verduno), l’Amministrazione comunale sceglieva quale forma gestionale l’affidamento in concessione a terzi ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit. non intendendo assumere in economia la gestione del servizio acquedotto. Il concessionario era individuato a trattativa privata, che era svolta direttamente con la società Tecnoedil.

Con successivo Contratto 10 febbraio 1994, rep. n. 420 (rogante il Segretario comunale di La Morra, Dr.ssa Silvia Bolmida) il Comune e la società Tecnoedil disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione per il servizio acquedotto avrebbe avuto durata di “anni venticinque, con decorrenza dal 01.01.1994 e termine il 31.12.2018“ (cfr. § 4).

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Tecnoedil in data anteriore al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) e con effetto dal 1° gennaio 1994: pertanto essa continua sino alla scadenza contrattuale del 31 dicembre 2018 ex art. 10, comma 3, l. n. 36 del 1994, cit.

3.2. Fognatura e depurazione.

A) Con deliberazione 19 aprile 2002, n. 29 il Consiglio comunale di La Morra approvava “l’estensione a favore della Ditta Tecnoedil (...) della gestione del servizio della rete fognaria e depurazione delle acque reflue (...) per la stessa durata della convenzione relativa alla gestione del servizio di acqua potabile, e cioè fino al 31.12.2018”.

Al fine di superare la gestione diretta in economia dei servizi fognatura e depurazione, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l’affidamento in concessione a terzi, ritenendo altresì possibile individuare il concessionario a trattativa privata, che era svolta direttamente con la società Tecnoedil in quanto tale società era già concessionaria del servizio acquedotto.

In particolare, l'Amministrazione riteneva che sussistessero "speciali circostanze che giustificano il ricorso alla procedura negoziata e cioè: trattasi di servizi di interesse pubblico, la legge Galli parla di un unico gestore per il servizio idrico, l'affidabilità del concessionario, motivi tecnici (bollettazione, controllo manutenzione)".

Con Convenzione 5 agosto 2002, n. rep. 686 (rogante il Segretario comunale di La Morra, Dr.ssa Agata Magorda), il Comune e la società Tecnoedil disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione per i servizi fognatura e depurazione avrebbe avuto durata "fino al 31.12.2018 (scadenza della concessione – acquedotto – rep. n. 420 del 10.02.1994)".

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Tecnoedil in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.), con conseguente applicazione dell'art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., che richiede di verificare il requisito della "evidenza pubblica" nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall'Amministrazione.

Nel momento in cui l'Amministrazione comunale ha provveduto all'affidamento in concessione dei servizi fognatura e depurazione (19 aprile 2002) era vigente l'art. 113, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2003, cit. così come modificato dall'art. 35, comma 1, l. 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui la "titolarità del servizio" doveva potersi conferire unicamente "a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare ad evidenza pubblica".

L'Amministrazione comunale di La Morra ha invece affidato direttamente senza gara la titolarità della gestione dei servizi fognatura e depurazione alla società di capitali Tecnoedil in violazione dell'indicata disposizione.

Fermo restando tale rilievo che appare determinante, si osserva opportuno osservare altresì che:

- l'Amministrazione ha richiamato "l'art. 13 del Decreto Legislativo n. 158/1995" disciplinate la procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ma non ha oltre a non essere state individuate individuato le ragioni a fondamento della trattativa privata in conformità alle ipotesi ivi previste, fermo restando che tale richiamo non appare corretto, perché il d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158 decreto legislativo si applica per l'aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi agli enti a parte dei soggetti che operano nel settore "escluso" dell'acqua (cfr. artt. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, art. 3), mentre e per l'affidamento dei servizi pubblici rivolti alla collettività (acquedotto, fognatura, depurazione) vale la diversa disciplina di cui all'art. 113, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000, cit. che – nella formulazione all'epoca vigente - imponeva all'Amministrazione unicamente l'espletamento di "gara",
- la disciplina di settore del servizio idrico persegue la riunificazione dei segmenti del servizio idrico, ma a livello sovracomunale e in ogni caso nel rispetto della disciplina italiana e comunitaria sulle forme di affidamento della

titolarità della gestione del servizio, disciplina che – anche con riferimento all'epoca di affidamento della concessione in esame – richiede il rispetto dell'evidenza pubblica (cfr. anche art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.).

V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni.

4. Gestioni nel Comune di Narzole.

4.1. Acquedotto.

A) Con deliberazione 23 marzo 1995, n. 5 il Consiglio comunale di Narzole affidava a trattativa privata alla società Tecnoedil "la gestione del servizio pubblico di distribuzione dell'acqua potabile (...) in regime di concessione per la durata di anni 3 (tre), con decorrenza 01.06.1995", approvando altresì l'allegato "schema di convenzione".

Al fine di superare la gestione diretta in economia del servizio acquedotto, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., ritenendo altresì possibile individuare il concessionario a trattativa privata, che era svolta direttamente con la società Tecnoedil.

A seguito della richiesta di "elementi integrativi di giudizio" formulata dal CO.RE.CO., sezione di Cuneo (missiva 10 aprile 1995, prot. n. 2031), il Consiglio comunale modificava l'art. 3 dello schema di convenzione riguardante "la rinnovazione del contratto", approvava "le controdeduzioni" alle osservazioni avanzate dal CO.RE.CO. e "confermava" l'affidamento alla società Tecnoedil "per la durata di anni tre con decorrenza dall'01.06.1995" (deliberazione 4 maggio 1995, n. 9).

Con successivo Contratto 19 settembre 1995, rep. n. 1191 il Comune e la società Tecnoedil disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione per il servizio acquedotto avrebbe avuto scadenza il 31 maggio 1998 (cfr. le premesse a tale Contratto, nonché la convenzione di servizio allegata *sub* A, art. 2, comma 1).

Il rapporto di concessione era quindi fatto oggetto di "proroga" dall'Amministrazione comunale per il periodo 1° giugno 1998-31 maggio 2001 (deliberazione Consiglio comunale 25 maggio 1998, n. 26), nonché per il periodo 1°

giugno 2001-31 maggio 2004 (deliberazione Consiglio comunale 11 maggio 2001, n. 57) in applicazione dell'art. 6, l. 24 dicembre 1993, n. 537, così come mod. dall'art. 44, l. 23 dicembre 1994, n. 724.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Tecnoedil in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.).

Appare irrilevante l'indagine ex art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit. sul requisito della "evidenza pubblica" nella procedura di scelta del concessionario seguita dall'Amministrazione, in quanto il termine contrattuale, così come da ultimo "prorogato", risulta anteriore al 31 dicembre 2006 e comunque il rapporto concessorio è scaduto il 31 maggio 2004.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni.

5. Gestioni nel Comune di Novello.

5.1. Acquedotto.

A) Con deliberazione 17 dicembre 1994, n. 40 il Consiglio comunale di Novello affidava alla società Tecnoedil "la gestione del servizio pubblico di distribuzione dell'acqua potabile (...), in regime di concessione, per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dal 01.03.1995".

Al fine di superare la gestione diretta in economia del servizio acquedotto, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., ritenendo altresì possibile individuare il concessionario a trattativa privata, che era svolta direttamente con la società Tecnoedil.

Con successiva Convenzione (data e nr. di repertorio non conosciuti) il Comune e la società Tecnoedil disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione per il servizio acquedotto avrebbe avuto "la durata di anni 5 con decorrenza dal 01.03.1995" e conseguente scadenza il 1° marzo 2000 (cfr. l'art. 2, comma 1, schema di convenzione di servizio allegato alla deliberazione Consiglio comunale n. 40 del 1994, cit.).

Il rapporto di concessione era quindi fatto oggetto di "proroga tecnica" dall'Amministrazione comunale per il periodo 1° marzo 2000-28 febbraio 2003 (deliberazione Consiglio comunale 21 gennaio 2000, n. 5), nonché per il periodo 1° marzo 2003-1° marzo 2006 (deliberazione Consiglio comunale n. 16 del 2003).

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Tecnoedil in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.).

Appare irrilevante l'indagine *ex art. 113, comma 15 bis, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.* sul requisito della "evidenza pubblica" nella procedura di scelta del concessionario seguita dall'Amministrazione, in quanto il termine contrattuale, così come da ultimo "prorogato", risulta anteriore al 31 dicembre 2006 (in particolare, 1° marzo 2006) e quindi il rapporto è già scaduto.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni.

5.2. Fognatura e depurazione.

A) Con deliberazione 25 giugno 1997, n. 19 il Consiglio comunale di Novello affidava alla società Tecnoedil "la gestione del servizio della rete fognaria e depurazione acque reflue (...), in regime di concessione, per la stessa durata della convenzione relativa alla gestione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile e con decorrenza 1° novembre 1997", approvando altresì "l'allegato schema di convenzione".

Al fine di superare la gestione diretta in economia dei servizi fognatura e depurazione, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi, ritenendo altresì possibile individuare il concessionario a trattativa privata, che era svolta direttamente con la società Tecnoedil in quanto essa era già concessionaria del servizio acquedotto.

Con deliberazione 27 maggio 1998, n. 18 il Consiglio comunale procedeva a "rettificare" l'art. 2 dello schema di convenzione approvato con la precedente deliberazione n. 19 del 1997, cit., modificando il termine di decorrenza del rapporto dal 1° novembre 1997 al 1° gennaio 1998.

Con successiva Convenzione 28 agosto 1998, rep. n. 384 (rogante il Segretario comunale di Novello, Dr.ssa Susanna Vuillermoz) il Comune e la società Tecnoedil disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione per i servizi fognatura e depurazione avrebbe avuto "effetto dal 01/01/1998" e sarebbe cessata "con la scadenza della concessione del servizio di gestione dell'acquedotto comunale" (cfr. art. 2, comma 1).

Il rapporto di concessione era quindi fatto oggetto di "proroga tecnica" dall'Amministrazione comunale per il periodo 1 marzo 2000-28 febbraio 2003 (deliberazione Consiglio comunale 21 gennaio 2000, n. 5), nonché per il periodo 1° marzo 2003-1° marzo 2006 (deliberazione Consiglio comunale n. 16 del 2003).

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Tecnoedil in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.).

Appare irrilevante l'indagine *ex art.* 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit. sul requisito della "evidenza pubblica" nella procedura di scelta del concessionario seguita dall'Amministrazione, in quanto il termine contrattuale, così come da ultimo "prorogato", risulta anteriore al 31 dicembre 2006 (in particolare, 1° marzo 2006) e quindi il rapporto è già scaduto.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni.

6. Gestioni nel Comune di Piobesi d'Alba.

6.1. Acquedotto.

A) Con deliberazione 6 dicembre 1998/1988, n. 64 il Consiglio comunale di Piobesi d'Alba affidava in concessione alla società Tecnoedil "la gestione del servizio pubblico per la distribuzione dell'acqua potabile (...) per la durata di anni 25".

Al fine di superare la gestione diretta in economia del servizio acquedotto, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi, ritenendo altresì possibile individuare il concessionario a trattativa privata, che era svolta direttamente con la società Tecnoedil.

Con successiva Convenzione 25 maggio 1989, rep. n. 61 (rogante il Segretario comunale di Piobesi d'Alba, Andrea Toppino) il Comune e la società Tecnoedil disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione per il servizio acquedotto avrebbe avuto durata di "anni 25 (venticinque) con decorrenza giuridica dal 1.2.1989" e conseguente scadenza il 1° febbraio 2014 (§ 5).

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Tecnoedil in data anteriore al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.): pertanto essa continua sino alla scadenza contrattuale del 1° febbraio 2014 ex art. 10, comma 3, l. n. 36 del 1994, cit.

6.2. Fognatura.

ISTRUTTORIA SOSPESA IN ATTESA DI DOCUMENTAZIONE CHE NON E' STATA DEPOSITATA DAL GESTORE.

A) La società Tecnoedil ha presentato istanza di riconoscimento e prosecuzione per la concessione del servizio fognatura rilasciata dal Comune di Piobesi d'Alba.

Agli atti risulta unicamente la deliberazione Giunta comunale 19 giugno 2002, n. 32 – depositata dal Comune di Piobesi su richiesta degli uffici di questa Autorità - ove si dispone che “tutti gli impianti e le canalizzazioni relative al servizio di fognatura vengano affidate in esercizio all’Azienda consortile Ciclo Idrico”, cui tale Comune aveva aderito, e che all’Azienda “vengano attribuiti tutti i proventi della fognatura”.

B) Si dispone pertanto l’invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per depositare presso gli uffici di questa Autorità copia di tutti gli atti del procedimento relativo all’affidamento della concessione, nonché del contratto stipulato con l’Amministrazione per la gestione del servizio fognatura.

7. Gestioni nel Comune di Verduno.

7.1. Acquedotto.

A) Con deliberazione 30 dicembre 1993, n. 50 il Consiglio comunale di Verduno affidava alla società Tecnoedil “la gestione del servizio pubblico di distribuzione dell’acqua potabile (...) in regime di concessione, per la durata di anni 25”.

Poiché era stato sciolto il precedente ente gestore del servizio (Consorzio Acquedotto La Morra-Verduno), l’Amministrazione comunale sceglieva quale forma gestionale l’affidamento in concessione a terzi non intendendo assumere in economia la relativa gestione. Il concessionario era individuato a trattativa privata, svolta direttamente con la società Tecnoedil.

Con successivo Contratto 22 febbraio 1994, rep. n. 52 (rogante il Segretario comunale di Verduno) il Comune e la società Tecnoedil disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione per il servizio acquedotto avrebbe avuto durata di “anni venticinque, con decorrenza dal 01.01.1994 e termine il 31.12.2018” (cfr. § 4).

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Tecnoedil in data anteriore al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) e con effetto dal 1° gennaio 1994: pertanto essa continua sino alla scadenza contrattuale del 31 dicembre 2018 *ex art. 10, comma 3, l. n. 36 del 1994, cit.*

7.2. Fognatura e depurazione.

A) Con deliberazione 21 settembre 1998, n. 27 il Consiglio comunale di Verduno affidava alla società Tecnoedil anche “la gestione del servizio della rete fognaria e depurazione delle acque reflue (...), in regime di concessione, per la stessa durata della convenzione relativa alla gestione del servizio di acqua potabile, e cioè fino al 31.12.2018”.

Al fine di superare la gestione diretta in economia dei servizi fognatura e depurazione, da considerarsi non più ammessa in ragione “dell’art. 10 comma 7 della Legge n. 36/1994 (Legge Galli)” e “della legge regionale n. 13 in data 20 gennaio 1997”, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l’affidamento in concessione a terzi, ritenendo altresì possibile individuare il concessionario a trattativa privata, che era svolta direttamente con la società Tecnoedil in quanto essa era già concessionaria del servizio acquedotto.

In particolare, poiché la l. n. 36 del 1994, cit. stabilisce che “il servizio di distribuzione dell’acqua debba essere affidato ad un unico gestore in tutte le sue fasi, dall’approvvigionamento allo smaltimento”, l’Amministrazione riteneva “necessario” affidare alla medesima Tecnoedil anche “il servizio di gestione delle fognature e dello smaltimento delle acque reflue”.

Con successiva Convenzione 17 novembre 1998, n. rep. 87 (rogante il Segretario comunale di Verduno, Dr.ssa Silvia Bolmida), il Comune e la società Tecnoedil disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione per i servizi fognatura e depurazione avrebbe avuto la medesima durata “della già esistente convenzione per il servizio di distribuzione dell’acqua potabile e cioè sino al 31.12.2018” (§ 1).

B) La concessione in esame è stata affidata alla società EGEA in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.), con conseguente applicazione dell’art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., che richiede di verificare il requisito della “evidenza pubblica” nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall’Amministrazione.

Dall'esame degli atti depositati presso gli uffici dell'Autorità non pare che la concessione sia stata rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all'ordinamento italiano e comunitario.

In ragione di quanto illustrato sull'applicabilità delle norme e dei principi del Trattato alle concessioni del servizio idrico, nonché sulla natura della trattativa privata (in particolare, nel sistema definito dalla legge di contabilità di Stato: v. *supra*, § 1.1., sub B e C dell'istruttoria riguardante Egea s.p.a.), si osserva anzitutto che non esistono ragioni per escludere le concessioni del servizio idrico dalle regole dell'evidenza pubblica a motivo della natura di tale servizio, in quanto le relative procedure devono in ogni caso rispettare le norme ed i principi del Trattato.

In particolare, il precedente affidamento in concessione alla società Tecnoedil della gestione del servizio acquedotto pare aver costituito l'unica ragione che ha determinato l'Amministrazione ad affidare direttamente senza gara al medesimo soggetto anche i diversi servizi di fognatura e depurazione. Tale precedente affidamento, tuttavia, non costituiva di per sé un vincolo per l'Amministrazione, proprio perché la disciplina di settore del servizio idrico richiamata sul punto nella deliberazione Consiglio comunale n. 27 del 1998, cit. (l. n. 36 del 1994, cit.; l.r. n. 13 del 1997, cit.) persegue la riunificazione dei segmenti del servizio idrico che però deve essere attuata a livello sovracomunale e in ogni caso conformemente alla disciplina italiana e comunitaria sulle forme di affidamento della titolarità della gestione del servizio, disciplina che – anche con riferimento all'epoca di affidamento della concessione in esame – richiede il rispetto dell'evidenza pubblica (cfr. art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.).

V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni.

**Comuni che in ragione della cessione di ramo d'azienda da Egea s.p.a. a TECNOEDIL s.p.a. vedono proseguire
le gestioni in concessione da parte di TECNOEDIL s.p.a.**

Con contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino), registrato ad Alba il 29 dicembre 2000 al n. 860/2, la società Egea s.p.a. cedeva alla società Tecnoedil s.p.a. "il ramo d'azienda costituito dalle attività derivanti dai contratti di concessione o appalto servizi nel settore della gestione del servizio idrico integrato" indicati nell'Allegato A

a tale contratto (§ 1), ramo d'azienda composto in particolare dai "contratti concessori e di appalto", "dai macchinari e dalle attrezzature varie e strumenti di laboratorio, dai materiali vari e di magazzino, dalle attrezzature pertinenziali, dagli apparecchi misuratori, e da ogni altro bene mobile che fa parte e che comunque è relativo al ramo d'azienda con il quale si gestisce il servizio idrico integrato dei Comuni" interessati, "nonché dall'avviamento" (§ 2), con "prezzo della cessione (...) convenuto in Lire 7.621.000.000" (§ 3).

Le gestioni in concessione affidate dai Comuni ad Egea s.p.a. sono pertanto proseguite in capo a Tecnoedil s.p.a.

8. Gestioni nella Città di Alba.

8.1. Acquedotto.

Con deliberazione 3 ottobre 1994, n. 94 il Consiglio comunale di Alba decideva di procedere all'affidamento della concessione del servizio acquedotto per la durata di 20 anni con esperimento di appalto concorso ai sensi della Direttiva 93/38/CE del 14 giugno 1993. In particolare, l'Amministrazione (cfr. art. 4, Capitolato speciale d'appalto) adottava quale sistema di scelta dei concorrenti la "procedura ristretta-appalto concorso" con aggiudicazione al soggetto che avesse presentato "l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di diversi elementi di valutazione (...) in ordine decrescente di importanza", in applicazione dell'art. 1, paragrafo 7, lett. b, e dell'art. 34, comma 1, lett. a, Direttiva 93/38/CE. Elementi che in sintesi consistevano 1) nel "sistema tariffario" in ragione delle "tariffe iniziali proposte", degli "investimenti finanziati con economie di gestione o con l'ottimizzazione del servizio", del "recupero degli investimenti, analisi degli investimenti proposti e piano tariffario di rientro" (offerta economica: punteggio massimo 60 punti); 2) nella "qualità dell'organizzazione tecnica del lavoro", nella "qualità tecnica del servizio" e nella "qualità della gestione del rapporto con gli utenti" (qualità dell'offerta gestionale: punteggio massimo 40 punti).

Con deliberazione 11 gennaio 1995, n. 29 la Giunta comunale approvava il bando di gara, che era pubblicato sulla G.U.C.E. 2 febbraio 1995, n. 22, nonché per estratto sui quotidiani *Il Sole 24Ore* e *la Repubblica*.

Pervenivano all'Amministrazione 12 domande di partecipazione sulla base delle quali la Giunta comunale escludeva 3 ditte in quanto mancanti dei requisiti richiesti ed approvava l'elenco delle restanti ditte da invitare alla procedura (deliberazione 24 aprile 1995, n. 713). Con lettera di invito 3 maggio 1995, prot. n. 12730 l'Amministrazione invitava tali ditte a far pervenire le loro offerte entro il 15 settembre 1995.

Pervenivano quindi all'Amministrazione le offerte presentate dai seguenti soggetti: 1) raggruppamento CASTALIA s.p.a. di Roma-ELCAR s.r.l. di Milano-FERRERO ATTILIO s.p.a. di Ceva; 2) raggruppamento SOCIETÀ ACQUE

POTABILI s.p.a.-ITALGAS; 3) raggruppamento CESAP s.p.a. di Perugia-CREA s.p.a. di Roma-FISIA s.p.a. di Rivoli;
4) EGEA s.r.l. di Alba.

Con deliberazione 15 novembre 1995, n. 1578 la Giunta comunale di Alba nominava la Commissione esaminatrice, che era successivamente autorizzata ad avvalersi di consulenti esterni in campo giuridico e finanziario.

All'esito dei lavori la Commissione individuava quale miglior offerta quella presentata dalla società Egea. In particolare, la graduatoria finale era la seguente:

- 1) EGEA s.r.l. di Alba: punti **83.31**;
- 2) raggruppamento SOCIETÀ ACQUE POTABILI s.p.a.-ITALGAS: punti **41.25**;
- 3) raggruppamento CESAP s.p.a. di Perugia-CREA s.p.a. di Roma-FISIA s.p.a. di Rivoli: punti **40.19**;
- 4) raggruppamento CASTALIA s.p.a. di Roma-ELCAR s.r.l. di Milano-FERRERO ATTILIO s.p.a. di Ceva: punti **26.17**.

Con deliberazione 21 giugno 1996, n. 867 la Giunta comunale approvava "gli atti della Commissione giudicatrice" e per l'effetto aggiudicava "l'appalto alla società EGEA s.r.l. di Alba", fissando "al 1.7.1996 la decorrenza della concessione" per ragioni di urgenza motivate.

Con successiva Convenzione 25 luglio 1996, n. rep. 10.745 (rogante il Segretario comunale di Alba, Rag. Giuseppe Vivaldi), il Comune e la società Egea disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che il servizio acquedotto era concesso "per la durata di anni venti, decorrenti dall'1/7/1996" (§ 2), con conseguente scadenza del rapporto al 1° luglio 2016.

Nel Capitolato speciale d'appalto, allegato *sub a*) a tale Convenzione e sottoscritto dalla società Egea, si prevede che "la Concessionaria avrà la facoltà di trasferire la concessione ad altra impresa salva la preventiva autorizzazione del Comune" (art. 29, comma 1). Agli atti di questa Autorità non risulta depositata la "autorizzazione" della Città di Alba al trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d'azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Egea in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) e la relativa gestione è poi proseguita in capo alla società Tecnoedil in ragione di cessione di ramo d'azienda, con conseguente applicazione dell'art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., che richiede di verificare il requisito della "evidenza pubblica" nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall'Amministrazione.

Dall'esame degli atti depositati presso gli uffici dell'Autorità la concessione pare rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all'ordinamento italiano e comunitario, poiché l'Amministrazione ha adottato il sistema dell'appalto-concorso (procedura ristretta) con previa definizione del criterio di aggiudicazione, degli elementi di valutazione delle offerte e dei relativi punteggi pubblicizzando tale procedura nelle forme richieste dalla disciplina comunitaria applicata, che hanno infatti consentito la partecipazione ed il confronto di un numero adeguato di imprese del settore.

Ne consegue che il rapporto concessorio in esame continua sino alla scadenza contrattuale (1° luglio 2016), fermo restando che il presente atto è inviato alla società istante cui è assegnato il termine di trenta giorni dalla ricezione per il deposito dell'atto di "autorizzazione" della Città di Alba al trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d'azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

9. Gestioni nel Comune di Barbaresco.

9.1. Acquedotto.

A) Con deliberazione 22 giugno 1994, n. 15 il Consiglio comunale di Barbaresco affidava in concessione alla società Egea "la gestione del pubblico servizio di distribuzione dell'acqua potabile in tutto il territorio comunale per la durata di anni 10 (dieci)".

Al fine di superare la gestione diretta in economia del servizio acquedotto, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., ritenendo altresì sussistenti "eccezionali e speciali circostanze" ex art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. che avrebbero legittimato l'individuazione del concessionario a trattativa privata, svolta direttamente con la società Egea.

Tali circostanze consistevano:

- a) nella stessa "natura del servizio dell'acquedotto", che – secondo l'Amministrazione – "esige da un lato garanzie di continuità, di esperienza, sicurezza e qualità, e dall'altro ampia professionalità, solidità economica e capacità finanziaria per la gestione degli impianti e per il loro adeguamento alle maggiori necessità dell'utenza";
- b) nella ritenuta impossibilità delle procedure concorsuali (asta pubblica, licitazione privata) di garantire il soddisfacimento delle esigenze indicate, perché

b.1) in ogni caso l'asta pubblica non consentirebbe una adeguata "preselezione tra gli offerenti" ed esporrebbe l'Amministrazione concedente al rischio di "accogliere offerte provenienti da soggetti privi di qualunque esperienza",

b.2) il ricorso nel caso in esame alla licitazione privata presupponeva che l'Amministrazione avesse predisposto "il contratto in tutti i suoi elementi" (in particolare, "le vere e proprie norme contrattuali" e "gli eventuali progetti esecutivi da realizzarsi"), adempimento che "allo stato non è possibile definire nel dettaglio", fermo restando che anche la licitazione privata era ritenuta tale da esporre l'Amministrazione comunale "al rischio di dover affidare la concessione a ditta o impresa (...) che abbia presentato l'offerta economicamente più bassa" senza garanzie in ordine al "possesso dei requisiti (di) capacità professionale, finanziaria e tecnica".

Le trattative erano condotte dall'Amministrazione unicamente con la società Egea in quanto essa già gestiva "in concessione il pubblico servizio del gas" nel Comune di Barbaresco ed in Comuni limitrofi ed era considerata senz'altro ditta con "solidità economica" e sufficiente esperienza e capacità tecnico-imprenditoriale.

Con successivo Contratto 7 settembre 1994, rep. n. 123 (rogante il Segretario comunale di Barbaresco, Dr. Luigi Mazzarella) il Comune e la società Egea disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione del servizio acquedotto avrebbe avuto "durata decennale con decorrenza dalla stipula del presente contratto" (§ 3) e conseguente scadenza il 7 settembre 2004.

Nella Convenzione di servizio, allegata a tale Contratto e sottoscritta dalla società Egea, si prevedeva che "la Concessionaria avrà la facoltà di trasferire, previa autorizzazione del Comune, la concessione ad altra impresa" (art. 30, comma 1). Agli atti di questa Autorità non risulta depositata la "autorizzazione" del Comune di Barbaresco al trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d'azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

Con missiva 4 ottobre 2004, prot. n. 2820 il Comune di Barbaresco ha inviato a questa Autorità la deliberazione 17 settembre 2004, n. 19 – successiva alla deliberazione della Conferenza di questa Autorità 1 marzo 2004, n. 5 - nella quale il Consiglio comunale di Barbaresco, preso atto che la precedente concessione era giunta scadenza "in data 07.09.2004" e che la società Tecnoedil si era "resa disponibile" a continuare la gestione per un ulteriore "periodo di anni 10 alle stesse condizioni contrattuali", ha ritenuto senz'altro di poter "prorogare (...) il Contratto di concessione di cui al rep. 123 e alla deliberazione Consiglio comunale n. 3/1995 relativi al servizio di captazione e distribuzione acqua potabile" per ulteriori dieci anni. Il Consiglio comunale aveva altresì cura di aggiungere all'art. 2 di tale Contratto (*rectius*, alla cd. convenzione di servizio allegata al Contratto) un nuovo comma 1 *bis*, in base al quale "la

concessionaria dà fin d'ora piena disponibilità alla risoluzione anticipata della convenzione qualora venga individuato dall'Autorità d'Ambito un diverso soggetto gestore, nulla avendo a pretendere tranne il rimborso del residuo di investimenti non ancora ammortizzati".

Il Comune e la società Tecnoedil stipulavano quindi il Contratto 27 settembre 2004, rep. n. 276 (rogante il Segretario comunale di Barbaresco, Dr.ssa Paola Fracchia) ove si precisava che "la concessione si intende prorogata alle stesse condizioni" pattuite in precedenza (art. 2, comma 2) e che il relativo periodo di "proroga" avrebbe avuto decorrenza "dalla stipula" di tale contratto (art. 2, comma 2) con conseguente scadenza il 27 settembre 2014, convenendo le parti altresì di aggiungere l'indicato comma 1 *bis*.

B) La concessione in esame è stata affidata in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) e la relativa gestione è poi proseguita in capo alla società Tecnoedil in ragione di cessione di ramo d'azienda, con conseguente applicazione dell'art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il quale richiede di verificare il requisito della "evidenza pubblica" nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall'Amministrazione.

Dall'esame degli atti depositati presso gli uffici dell'Autorità non pare che la concessione sia stata rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all'ordinamento italiano e comunitario.

In ragione di quanto illustrato sull'applicabilità delle norme e dei principi del Trattato alle concessioni del servizio idrico, nonché sulla natura della trattativa privata (in particolare, nel sistema definito dalla legge di contabilità di Stato: v. *supra*, § 1.1., *sub* B e C dell'istruttoria riguardante Egea s.p.a.), occorre anzitutto osservare che nella deliberazione Consiglio comunale n. 15 del 1994, cit. l'Amministrazione con inversione nell'accertamento richiesto dalle disposizioni indicate, che non appare ammissibile, ha giudicato le procedure concorsuali di per sé inadeguate alla scelta del concessionario, ovvero ha ritenuto di non poter farvi ricorso per fatto imputabile alla stessa Amministrazione (impossibilità – non meglio specificata – di predisporre gli atti per la licitazione privata).

Le "speciali ed eccezionali circostanze" richieste dall'art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. si riducono quindi all'affermazione della "natura" propria del servizio acquedotto, che – secondo l'Amministrazione – "esige da un lato garanzie di continuità, di esperienza, sicurezza e qualità, e dall'altro ampia professionalità, solidità economica e capacità finanziaria per la gestione degli impianti e per il loro adeguamento alle maggiori necessità dell'utenza", che in tutti i casi le forme concorsuali (incanto e licitazione privata) non sarebbero in grado di soddisfare con conseguente necessità di ricorrere alla trattativa privata.

Invece, le concessioni del servizio idrico non sono sottratte alle regole dell'evidenza pubblica per il loro affidamento in quanto le relative procedure devono in ogni caso rispettare le norme ed i principi del Trattato: nulla escludeva infatti che delle indicate esigenze si potesse tenere conto con la conforme predisposizione di atti di gara i quali individuassero i necessari requisiti tecnici ed imprenditoriali degli offerenti.

Pertanto la procedura seguita con la deliberazione Consiglio comunale n. 15 del 1994, cit. (primo atto di concessione) non aveva dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica.

Tale conclusione non cambia anche con riferimento alla successiva deliberazione 17 settembre 2004, n. 19 con la quale il Consiglio comunale ha "prorogato" per ulteriori dieci anni il rapporto di concessione con la società Tecnoedil che era nel frattempo subentrata ad Egea nella relativa gestione in ragione di cessione di ramo d'azienda.

L'indicata deliberazione di Consiglio comunale costituisce propriamente rinnovazione del contratto di concessione (sulla distinzione fra "proroga" e "rinnovazione", cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. V, 31 dicembre 2003, n. 9302), che è stata però disposta in violazione dell'art. 6, comma 2, l. n. 537 del 1993, cit., perché l'Amministrazione non ha accertato ed indicato "la sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse" che sole possono giustificare la rinnovazione dei "contratti pubblici". Non rileva a tal fine l'affermata impossibilità per il Comune di tornare a "gestire direttamente il servizio" in economia a motivo della carenza di personale, di organizzazione e di mezzi (anche finanziari), poiché tale forma gestionale è comunque preclusa non solo dalla disciplina di settore (l. n. 36 del 1994, cit.; l.r. n. 13 del 1997, cit.), che intende superarla, ma anche dal vigente art. 113, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., che stabilisce inderogabilmente (cfr. il comma 1 dell'art. 113, cit.) le tre forme alternative di gestione del servizio (a. società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b. società a capitale misto pubblico privato; c. società a capitale interamente pubblico), nonché le relative condizioni per l'affidamento.

Irrilevante ai fini del requisito della "convenienza" è altresì la circostanza che la società Tecnoedil abbia offerto di proseguire il servizio alle stesse condizioni del precedente rapporto (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. V, 17 aprile 2003, n. 2079, in materia di servizio pubblico di raccolta rifiuti).

Non pare conforme alla disciplina vigente neppure la rinnovazione disposta per dieci anni, perché la "durata massima del rapporto contrattuale in seguito ai rinnovi" disposti ex art. 6, comma 2, l. n. 537 del 1993, cit. "non può che essere quella di nove anni dettata dall'art. 12 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2240, norma di carattere generale per i contratti di rilevanza nazionale o comunque non di rilievo comunitario" (Consiglio di Stato, sez. III, parere 4 marzo 1997, n. 269).

Ferma restando la violazione dell'art. 6, l. n. 537 del 1993, cit., la deliberazione Consiglio comunale n. 19 del 2004, cit. disponendo una rinnovazione del precedente contratto ha comunque comportato "una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale" (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 29 marzo 2002, n. 1767), che sotto altro profilo sembra realizzare un nuovo affidamento diretto senza gara per ulteriori dieci anni in violazione anche dell'art. 113, comma 5, lett. a, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il quale impone all'Amministrazione, ove intenda conferire la titolarità del servizio "a società di capitali", di procedere "all'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica".

V'è da ritenere pertanto che neppure la procedura successivamente seguita dall'Amministrazione (deliberazione Consiglio comunale n. 19 del 2004, cit.) abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica.

Per tutte le indicate ragioni consegue l'anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006.

C) Si dispone pertanto l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni, fermo restando che entro tale termine la società deve depositare la "autorizzazione" del Comune di Barbaresco al trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d'azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

9.2. Fognatura e depurazione.

A) Con deliberazione 11 novembre 1997, n. 47 il Consiglio comunale di Barbaresco affidava in concessione alla società Egea anche "il servizio di pubblica fognatura e di depurazione delle acque reflue", precisando che "la durata" di tale concessione sarebbe stata "pari a quella del servizio acquedotto" con conseguente scadenza "il 06.09.2004".

Al fine di superare la gestione diretta in economia dei servizi fognatura e depurazione, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., ritenendo altresì sussistenti "eccezionali e speciali circostanze" ex art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. che avrebbero legittimato l'individuazione del concessionario a trattativa privata, svolta direttamente con la società Egea.

Tali circostanze consistevano:

a) nella stessa "natura" dei servizi fognatura e depurazione, che – secondo l'Amministrazione – "esige garanzia di continuità, esperienza, sicurezza, qualità e capacità finanziaria";

b) nella ritenuta impossibilità delle procedure concorsuali (licitazione privata; asta pubblica) di garantire il soddisfacimento delle esigenze indicate, perché con la licitazione “si rischia di affidare il servizio a chi fa l’offerta più vantaggiosa, ma che non garantisce il possesso dei requisiti professionali, ecc.”; quanto “all’asta pubblica” essa era senz’altro esclusa.

La trattativa era condotta direttamente con la società Egea in quanto essa “ha già avuto la concessione del servizio acquedotto” e “la gestione del servizio relativo agli scarichi è strutturalmente collegata a quello dell’acquedotto per cui è come un servizio accessorio a quello dell’acqua”, come confermato dalla l. n. 36 del 1994, cit. che impone una riorganizzazione delle forme di gestione “sia rispetto alla interazione del servizio” (ciclo completo delle acque), “sia rispetto al territorio in quanto (il servizio idrico integrato) sarà strutturato per ambiti ottimali comprendenti diversi Comuni di varie dimensioni” (riunificazione a livello sovracomunale).

Con successiva Convenzione 24 dicembre 1997 (rogante il Segretario comunale di Barbaresco), registrata ad Alba il 30 dicembre 1997 al n. rep. 1420 serie 1, il Comune e la società Egea disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione per i servizi fognatura e depurazione avrebbe vincolato “le parti per tutta la durata della già esistente Convenzione Acquedotto” (cfr. art. 4, comma 1), con conseguente scadenza del rapporto il 7 settembre 2004.

La Convenzione pare non escludere il trasferimento a terzi della concessione purché il Comune vi acconsenta (“cessione” non “abusiva”: cfr. art. 14, comma 1, lett. a). Agli atti di questa Autorità non risulta però alcun atto con il quale il Comune di Barbaresco abbia consentito al trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d’azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

Con missiva ricevuta al prot. n. 560 dell’Autorità in data 10 novembre 2004 il Comune di Barbaresco ha inviato a questa Autorità la deliberazione 7 ottobre 2004, n. 22 – successiva alla deliberazione della Conferenza di questa Autorità 1° marzo 2004, n. 5 - nella quale il Consiglio comunale, preso atto che la precedente concessione del servizio fognatura e depurazione era giunta a scadenza contestualmente a quella del servizio acquedotto “in data 07.09.2004” e che la società Tecnoedil si era “resa disponibile” a continuare la gestione per un ulteriore “periodo di anni 10 alle stesse condizioni contrattuali”, ha ritenuto senz’altro di poter “prorogare (...) il contratto di concessione di cui al rep. 162 relativo al servizio di fognatura e depurazione acque reflue” per ulteriori dieci anni. Il Consiglio comunale aveva cura di aggiungere all’art. 4 di tale contratto un nuovo comma 1 *bis*, in base al quale “la concessionaria dà fin d’ora piena

disponibilità alla risoluzione anticipata della convenzione qualora venga individuato dall'Autorità d'Ambito un diverso soggetto gestore, nulla avendo a pretendere tranne il rimborso del residuo di investimenti non ancora ammortizzati".

B) La concessione in esame è stata affidata in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) e la relativa gestione è poi proseguita in capo alla società Tecnoedil in ragione di cessione di ramo d'azienda, con conseguente applicazione dell'art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il quale richiede di verificare il requisito della "evidenza pubblica" nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall'Amministrazione.

Dall'esame degli atti depositati presso gli uffici dell'Autorità non pare che la concessione sia stata rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all'ordinamento italiano e comunitario.

In ragione di quanto illustrato sull'applicabilità delle norme e dei principi del Trattato alle concessioni del servizio idrico, nonché sulla natura della trattativa privata (in particolare, nel sistema definito dalla legge di contabilità di Stato: *v. supra*, § 1.1., *sub* B e C dell'istruttoria riguardante Egea s.p.a.), occorre anzitutto osservare che nella deliberazione n. 47 del 1997, cit. il Consiglio comunale ha giudicato senz'altro le procedure concorsuali di per sé inadeguate alla scelta del contraente con inversione nell'accertamento richiesto dalle disposizioni indicate, che non appare ammissibile.

Le "speciali ed eccezionali circostanze" richieste dall'art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. si riducono quindi all'affermazione della "natura" propria dei servizi fognatura e depurazione, che – secondo l'Amministrazione – "esige garanzia di continuità, esperienza, sicurezza, qualità e capacità finanziaria", che in tutti i casi (e senza particolari motivazioni sul punto da parte dell'Amministrazione) le forme dell'incanto e della licitazione privata non sarebbero in grado di soddisfare con conseguente necessità di ricorrere alla trattativa privata.

Invece, le concessioni del servizio idrico non sono sottratte alle regole dell'evidenza pubblica per il loro affidamento in quanto le relative procedure devono in ogni caso rispettare le norme ed i principi del Trattato: nulla escludeva infatti che delle indicate esigenze si potesse tenere conto con la conforme predisposizione di atti di gara i quali individuassero i necessari requisiti tecnici ed imprenditoriali degli offerenti.

Il precedente affidamento alla società Egea della gestione in concessione del servizio acquedotto (peraltro disposto con procedura difforme dall'evidenza pubblica: vedi *supra*, § 9.1) non costituiva di per sé un vincolo per l'Amministrazione ad affidare direttamente al medesimo soggetto anche i diversi servizi di fognatura e depurazione, proprio perché la disciplina di settore del servizio idrico richiamata sul punto nella deliberazione Consiglio comunale n. 47 del 1997, cit. (l. n. 36 del 1994, cit.) persegue la riunificazione dei segmenti del servizio idrico che però deve essere attuata a livello

sovracomunale (come osservato dalla stessa Amministrazione comunale: vedi *supra*, in questo §) e in ogni caso conformemente alla disciplina italiana e comunitaria sulle forme di affidamento della titolarità della gestione del servizio, disciplina che – anche con riferimento all'epoca di affidamento della concessione in esame – richiede il rispetto dell'evidenza pubblica (cfr. art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.).

Pertanto la procedura seguita con la deliberazione Consiglio comunale n. 47 del 1997, cit. (primo atto di concessione) non aveva dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica.

Tale conclusione non cambia anche con riferimento alla successiva deliberazione 7 ottobre 2004, n. 22 con la quale il Consiglio comunale ha "prorogato" per ulteriori dieci anni il rapporto di concessione con la società Tecnoedil che era nel frattempo subentrata ad Egea nella relativa gestione in ragione di cessione di ramo d'azienda.

L'indicata deliberazione di Consiglio comunale costituisce propriamente rinnovazione del contratto di concessione (sulla distinzione fra "proroga" e "rinnovazione", cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. V, 31 dicembre 2003, n. 9302), che è stata però disposta in violazione dell'art. 6, comma 2, l. n. 537 del 1993, cit., perché l'Amministrazione non ha accertato ed indicato "la sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse" che sole possono giustificare la rinnovazione dei "contratti pubblici". Non rileva a tal fine l'affermata impossibilità per il Comune di tornare a "gestire direttamente il servizio" in economia a motivo della carenza di personale, di organizzazione e di mezzi (anche finanziari), poiché tale forma gestionale è comunque preclusa non solo dalla disciplina di settore (l. n. 36 del 1994, cit.; l.r. n. 13 del 1997, cit.), che intende superarla, ma anche dal vigente art. 113, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., che stabilisce inderogabilmente (cfr. il comma 1 dell'art. 113, cit.) le tre forme alternative di gestione del servizio (a. società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b. società a capitale misto pubblico privato; c. società a capitale interamente pubblico), nonché le relative condizioni per l'affidamento.

Irrilevante ai fini del requisito della "convenienza" è altresì la circostanza che la società Tecnoedil abbia offerto di proseguire il servizio alle stesse condizioni del precedente rapporto (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. V, 17 aprile 2003, n. 2079, in materia di servizio pubblico di raccolta rifiuti).

Non pare conforme alla disciplina vigente neppure la rinnovazione disposta per dieci anni, perché la "durata massima del rapporto contrattuale in seguito ai rinnovi" disposti ex art. 6, comma 2, l. n. 537 del 1993, cit. "non può che essere quella di nove anni dettata dall'art. 12 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2240, norma di carattere generale per i contratti di rilevanza nazionale o comunque non di rilievo comunitario" (Consiglio di Stato, sez. III, parere 4 marzo 1997, n. 269).

Ferma restando la violazione dell'art. 6, l. n. 537 del 1993, cit., la deliberazione Consiglio comunale n. 22 del 2004, cit. disponendo una rinnovazione del precedente contratto ha comunque comportato "una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale" (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 29 marzo 2002, n. 1767), che sotto altro profilo sembra realizzare un nuovo affidamento diretto senza gara per ulteriori dieci anni in violazione anche dell'art. 113, comma 5, lett. a, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il quale impone all'Amministrazione, ove intenda conferire la titolarità del servizio "a società di capitali", di procedere "all'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica".

V'è da ritenere pertanto che neppure la procedura successivamente seguita dall'Amministrazione (deliberazione Consiglio comunale n. 22 del 2004, cit.) abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica.

Per tutte le indicate ragioni consegue l'anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006.

C) Si dispone pertanto l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla ricezione per la presentazione di eventuali osservazioni, fermo restando che entro tale termine la società deve depositare l'atto con il quale il Comune di Barbaresco ha consentito al trasferimento alla società Tecnoedil della concessione di cui alla deliberazione Consiglio comunale n. 47 del 1997, cit. derivante dalla cessione di ramo d'azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea, nonché la convenzione conseguente alla deliberazione Consiglio comunale n. 22 del 2004, cit. stipulata fra il Comune e la società Tecnoedil.

10. Gestioni nel Comune di Castiglione Faletto.

10.1. Acquedotto.

A) Con deliberazione 25 ottobre 1994, n. 40 il Consiglio comunale di Castiglione Faletto affidava in concessione alla società Egea "la gestione del pubblico servizio inerente la distribuzione dell'acqua potabile in tutto il territorio comunale, per la durata di anni 15 (quindici)".

Poiché il Comune aveva receduto "dal Consorzio Acquedotto Langhe Sud-Occidentali" (precedente gestore) e non intendeva assumere "la gestione diretta" in economia del servizio acquedotto, veniva scelta quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit.. Il Consiglio comunale riteneva altresì sussistenti "eccezionali e speciali circostanze" ex art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. che

avrebbero legittimato l'individuazione del concessionario a trattativa privata, svolta direttamente con la società Egea in quanto essa già gestiva nel Comune di Castiglione Faletto, "nei comuni limitrofi e più in generale nel quasi intero comprensorio albese, il pubblico servizio di distribuzione del gas", società che l'Amministrazione reputava senz'altro ditta con "solidità economica", dimostratasi "qualificata ed efficiente nella gestione del servizio gas".

Tali circostanze "eccezionali e speciali" consistevano:

- a) nella stessa "natura del servizio dell'acquedotto", che – secondo l'Amministrazione – "esige da un lato garanzie di continuità, di esperienza, sicurezza e qualità, e dall'altro ampia professionalità, solidità economica e capacità finanziaria per la gestione degli impianti e per il loro adeguamento alle maggiori necessità dell'utenza";
- b) nella ritenuta impossibilità delle procedure concorsuali (asta pubblica, licitazione privata) di garantire il soddisfacimento delle esigenze indicate, perché

b.1) in ogni caso l'asta pubblica non consentirebbe una adeguata "preselezione tra gli offerenti" ed esporrebbe l'Amministrazione concedente al rischio di "accogliere offerte provenienti da soggetti privi di qualunque esperienza",

b.2) il ricorso nel caso in esame alla licitazione privata presupponeva che l'Amministrazione avesse predisposto "il contratto in tutti i suoi elementi" (in particolare, "le vere e proprie norme contrattuali" e "gli eventuali progetti esecutivi da realizzarsi"), adempimento che "allo stato non è possibile definire nel dettaglio", fermo restando che anche la licitazione privata era ritenuta tale da esporre l'Amministrazione comunale "al rischio di dover affidare la concessione a ditta o impresa (...) che abbia presentato l'offerta economicamente più bassa" senza garanzie in ordine al "possesso dei requisiti (di) capacità professionale, finanziaria e tecnica".

Con successiva deliberazione 13 febbraio 1997, n. 18 la Giunta comunale prendeva atto che l'effettivo passaggio della gestione in carico alla società Egea era decorso dal 1° ottobre 1996.

Con Contratto 8 aprile 1998, rep. n. 105 (rogante il Segretario comunale di Castiglione Faletto, Dr.ssa Silvia Bolmida) il Comune e la società Egea disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione del servizio acquedotto avrebbe avuto "la durata di anni quindici decorrenti dal 1° ottobre 1996 e sino al 30 settembre 2011" (§ 2).

Nella convenzione di servizio, richiamata da tale Contratto ed accettata dalla società Egea, si prevedeva che "la Concessionaria avrà la facoltà di trasferire, previa autorizzazione del Comune, la concessione ad altra impresa" (art. 30, comma 1). Agli atti di questa Autorità non risulta però depositata la "autorizzazione" del Comune di Castiglione Faletto al trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame conseguente alla cessione di ramo d'azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Egea in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) e la relativa gestione è poi proseguita in capo alla società Tecnoedil in ragione di cessione di ramo d'azienda, con conseguente applicazione dell'art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il quale richiede di verificare il requisito della "evidenza pubblica" nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall'Amministrazione.

Dall'esame degli atti depositati presso gli uffici dell'Autorità non pare che la concessione sia stata rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all'ordinamento italiano e comunitario.

In ragione di quanto illustrato sull'applicabilità delle norme e dei principi del Trattato alle concessioni del servizio idrico, nonché sulla natura della trattativa privata (in particolare, nel sistema definito dalla legge di contabilità di Stato: *v. supra*, § 1.1., *sub* B e C dell'istruttoria riguardante Egea s.p.a.), occorre osservare che l'Amministrazione - con inversione nell'accertamento richiesto dalle disposizioni indicate che non appare ammissibile - ha giudicato le procedure concorsuali di per sé inadeguate alla scelta del contraente, ovvero ha ritenuto di non poter farvi ricorso per fatto imputabile alla stessa Amministrazione (impossibilità – non meglio specificata – di predisporre gli atti per la licitazione privata).

Le "speciali ed eccezionali circostanze" richieste dall'art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. si riducono quindi all'affermazione della "natura" propria del servizio acquedotto, che – secondo l'Amministrazione – "esige da un lato garanzie di continuità, di esperienza, sicurezza e qualità, e dall'altro ampia professionalità, solidità economica e capacità finanziaria per la gestione degli impianti e per il loro adeguamento alle maggiori necessità dell'utenza", che in tutti i casi le forme concorsuali (incanto e licitazione privata) non sarebbero in grado di soddisfare con conseguente necessità di ricorrere alla trattativa privata.

Invece, le concessioni del servizio idrico non sono sottratte alle regole dell'evidenza pubblica per il loro affidamento in quanto le relative procedure devono in ogni caso rispettare le norme ed i principi del Trattato: nulla escludeva infatti che delle indicate esigenze si potesse tenere conto con la conforme predisposizione di atti di gara i quali individuassero i necessari requisiti tecnici ed imprenditoriali degli offerenti.

V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni, fermo restando che entro tale termine la società deve depositare presso gli uffici di questa Autorità la "autorizzazione" del Comune di Castiglione Faletto al trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d'azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

10.2. Fognatura e depurazione.

A) Con deliberazione 25 luglio 1997, n. 24 il Consiglio comunale di Castiglione Faletto affidava in concessione alla società Egea, "già concessionaria (...) del servizio acquedotto", anche "il servizio di pubblica fognatura e di depurazione acque reflue" per una durata "pari a quella del servizio acquedotto risultante di 15 anni dalla data di stipula della relativa convenzione".

Al fine di superare la gestione diretta in economia dei servizi fognatura e depurazione, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., ritenendo altresì sussistenti "eccezionali e speciali circostanze" ex art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. che avrebbero legittimato l'individuazione del concessionario a trattativa privata, svolta direttamente con la società Egea.

Tali circostanze consistevano:

- a) nella stessa "natura" dei servizi fognatura e depurazione, che – secondo l'Amministrazione – "esige garanzia di continuità, esperienza, sicurezza, qualità e capacità finanziaria";
- b) nella ritenuta impossibilità delle procedure concorsuali (licitazione privata; asta pubblica) di garantire il soddisfacimento delle esigenze indicate, perché con la licitazione "si rischia di affidare il servizio a chi fa l'offerta più vantaggiosa, ma che non garantisce il possesso dei requisiti professionali, ecc."; quanto "all'asta pubblica" essa era senz'altro esclusa.

La trattativa era condotta direttamente con la società Egea in quanto essa "ha già avuto la concessione del servizio acquedotto" e "la gestione del servizio relativo agli scarichi è strutturalmente collegata a quello dell'acquedotto per cui è come un servizio accessorio a quello dell'acqua", come confermato dalla l. n. 36 del 1994, cit. che "assimila insieme il ciclo dell'acqua potabile e il ciclo dell'acqua scaricata", con la conseguenza che il servizio fognatura e depurazione "è integrativo di quello dell'acquedotto già dato in concessione" alla società Egea. L'Amministrazione precisava che la l.

n. 36 del 1994, cit. impone una riorganizzazione delle forme di gestione "sia rispetto alla interazione del servizio" (ciclo completo delle acque), "sia rispetto al territorio in quanto (il servizio idrico integrato) sarà strutturato per ambiti ottimali comprendenti diversi Comuni di varie dimensioni" (riunificazione a livello sovracomunale).

Con Contratto 8 aprile 1998, rep. n. 106 (rogante il Segretario comunale di Castiglione Faletto, Dr.ssa Silvia Bolmida) il Comune e la società Egea disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che i servizi fognatura e depurazione erano concessi "per tutta la durata della convenzione relativa alla gestione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile e cioè sino al 30 settembre 2011" (§ 2).

La convenzione di servizio, richiamata da tale Contratto ed accettata dalla società Egea, pare non escludere il trasferimento a terzi della concessione purché il Comune vi acconsenta ("cessione" non "abusiva": cfr. art. 14, comma 1, lett. a). Agli atti di questa Autorità non risulta però alcun atto con il quale il Comune di Castiglione Faletto abbia consentito al trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d'azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Egea in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) e la relativa gestione è poi proseguita in capo alla società Tecnoedil in ragione di cessione di ramo d'azienda, con conseguente applicazione dell'art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il quale richiede di verificare il requisito della "evidenza pubblica" nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall'Amministrazione.

Dall'esame degli atti depositati presso gli uffici dell'Autorità non pare che la concessione sia stata rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all'ordinamento italiano e comunitario.

In ragione di quanto illustrato sull'applicabilità delle norme e dei principi del Trattato alle concessioni del servizio idrico, nonché sulla natura della trattativa privata (in particolare, nel sistema definito dalla legge di contabilità di Stato: v. *supra*, § 1.1., *sub* B e C dell'istruttoria riguardante Egea s.p.a.), occorre osservare che l'Amministrazione ha giudicato senz'altro le procedure concorsuali di per sé inadeguate alla scelta del contraente con inversione nell'accertamento richiesto dalle disposizioni indicate che non appare ammissibile.

Le "speciali ed eccezionali circostanze" richieste dall'art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. si riducono quindi all'affermazione della "natura" propria dei servizi fognatura e depurazione, che – secondo l'Amministrazione – "esige garanzia di continuità, esperienza, sicurezza, qualità e capacità finanziaria", che in tutti i casi (e senza particolari

motivazioni sul punto da parte dell'Amministrazione) le forme dell'incanto e della licitazione privata non sarebbero in grado di soddisfare con conseguente necessità di ricorrere alla trattativa privata.

Invece, le concessioni del servizio idrico non sono sottratte alle regole dell'evidenza pubblica per il loro affidamento in quanto le relative procedure devono in ogni caso rispettare le norme ed i principi del Trattato: nulla escludeva infatti che delle indicate esigenze si potesse tenere conto con la conforme predisposizione di atti di gara i quali individuassero i necessari requisiti tecnici ed imprenditoriali degli offerenti.

Il precedente affidamento alla società Egea della gestione in concessione del servizio acquedotto (peraltro disposto con procedura difforme dall'evidenza pubblica: vedi *supra*, § 10.1) non costituiva di per sé un vincolo per l'Amministrazione ad affidare direttamente al medesimo soggetto anche i diversi servizi di fognatura e depurazione, proprio perché la disciplina di settore del servizio idrico richiamata sul punto nella deliberazione Consiglio comunale n. 24 del 1997, cit. (l. n. 36 del 1994, cit.) persegue la riunificazione dei segmenti del servizio idrico che però deve essere attuata a livello sovracomunale (come osservato dalla stessa Amministrazione comunale: vedi *supra*, in questo §) e in ogni caso conformemente alla disciplina italiana e comunitaria sulle forme di affidamento della titolarità della gestione del servizio, disciplina che – anche con riferimento all'epoca di affidamento della concessione in esame – richiede il rispetto dell'evidenza pubblica (cfr. art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.).

V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni, fermo restando che entro tale termine il gestore deve depositare presso gli uffici di questa Autorità l'atto con il quale il Comune di Castiglione Faletto ha consentito al trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d'azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

11. Gestioni nel Comune di Castiglione Tinella.

11.1. Acquedotto.

A) Con deliberazione 28 novembre 1995, n. 39 il Consiglio comunale di Castiglione Tinella esprimeva “parere favorevole in ordine alla concessione ad impresa specializzata del servizio acquedotto e della gestione degli impianti e della rete di distribuzione dell’acqua potabile”, al fine di superare la gestione diretta in economia del servizio ritenuta non più praticabile.

Con deliberazione 8 luglio 1996, n. 7 la Giunta comunale nominava una “Commissione comunale” per individuare la proposta gestionale più vantaggiosa e conveniente da sottoporre alla valutazione del Consiglio comunale. Tale Commissione giudicava “meritevole di essere presa in considerazione” la proposta della società Egea che era stata “invitata dalla Giunta” insieme alla società SOMET e alla società Tecnoedil (verbale 10 luglio 1996).

Con deliberazione 18 luglio 1996, n. 12 il Consiglio comunale approvava i lavori della Commissione; con deliberazione 18 ottobre 1996, n. 77 la Giunta comunale affidava in concessione alla società Egea “la gestione del pubblico servizio di distribuzione dell’acqua potabile in tutto il territorio comunale per la durata di anni 10 decorrenti dall’01.01.1997”, dando atto che l’affidamento in concessione a terzi ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit. era da considerarsi “con ampio margine di sicurezza (...) l’unico strumento valido per la risoluzione di tutti i problemi inerenti la gestione dell’acquedotto” e che sussistevano senz’altro “eccezionali e speciali circostanze” ex art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. che avrebbero legittimato l’individuazione del concessionario a trattativa privata.

Con successiva Convenzione 28 dicembre 1996, rep. n. 238 (rogante il Segretario comunale di Castiglione Tinella) il Comune e la società Egea disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione per il servizio acquedotto sarebbe cessata “il 31 dicembre 2006” (cfr. art. 2, comma 1).

In tale Convenzione si prevedeva che “la Concessionaria avrà la facoltà di trasferire, previa autorizzazione del Comune, la concessione ad altra impresa” (art. 30, comma 1). Con deliberazione 30 luglio 2001, n. 32 (non agli atti di questa Autorità, ma richiamata nelle premesse alla Convenzione 23 gennaio 2003, rep. n. 37: vedi *infra*, § 11.2) la Giunta comunale accettava “la cessione ed il trasferimento di ramo d’azienda” di cui al contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra la società Tecnoedil e la società Egea.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Egea in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) e la relativa gestione è poi proseguita in capo alla società Tecnoedil in ragione di cessione di ramo d’azienda.

Appare irrilevante l'indagine *ex art.* 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit. sul requisito della "evidenza pubblica" nella procedura di scelta del concessionario seguita dall'Amministrazione, in quanto il termine contrattuale coincide con il 31 dicembre 2006.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni.

11.2. Fognatura.

A) Con deliberazione 30 luglio 1997, n. 18 il Consiglio comunale di Castiglione Tinella affidava in concessione alla società Egea, "già concessionaria dall'1.01.1997 del Servizio acquedotto", anche "il servizio di pubblica fognatura" sino al "31.12.2006".

Al fine di superare la gestione diretta in economia del servizio fognatura, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., ritenendo altresì possibile individuare il concessionario a trattativa privata, che era svolta direttamente con la società Egea.

Con successiva Convenzione 6 aprile 1998, n. rep. 250 (rogante il Segretario comunale di Castiglione Tinella) il Comune e la società Egea disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione per il servizio fognatura avrebbe vincolato "le parti per tutta la durata della già esistente Convenzione acquedotto" (cfr. art. 4, comma 1) e quindi sino al 31 dicembre 2006.

Tale Convenzione pare non escludere il trasferimento a terzi della concessione purché il Comune vi acconsenta ("cessione" non "abusiva": cfr. art. 13, comma 1, lett. a). Con Convenzione 23 gennaio 2003, rep. n. 37 (rogante il Segretario comunale di Castiglione Tinella, Dr. Luigi Mazzarella) il Comune e la società Tecnoedil davano atto che la Giunta comunale aveva "accettato la cessione ed il trasferimento di ramo d'azienda" di cui al contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra la società Tecnoedil e la società Egea (deliberazione 30 luglio 2001, n. 32) e che il Consiglio comunale aveva quindi "disposto di procedere ad una integrazione della concessione del servizio" di cui alla Convenzione 6 aprile 1998, n. rep. 250 "attraverso la stipula di una nuova concessione, fermo restando la data di inizio e di durata della stessa". Pertanto le parti confermavano il 31 dicembre 2006 quale termine di scadenza della concessione (cfr. art. 2, comma 1, Convenzione 23 gennaio 2003, rep. n. 37).

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Egea in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) e la relativa gestione è poi proseguita in capo alla società Tecnoedil in ragione di cessione di ramo d'azienda.

Appare irrilevante l'indagine *ex art. 113, comma 15 bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit. sul requisito della "evidenza pubblica" nella procedura di scelta del concessionario seguita dall'Amministrazione, in quanto il termine contrattuale coincide con il 31 dicembre 2006.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni.

11.3. *Depurazione.*

A) Nell'istanza presentata a questa Autorità la Tecnoedil s.p.a. chiede il riconoscimento della concessione relativa al solo servizio di "fognatura". Tuttavia, l'atto di affidamento (deliberazione Consiglio comunale di Castiglione Tinella n. 18 del 1997, cit: cfr. il secondo e terzo punto del deliberato) e le Convenzioni del 1998 (cfr. artt. 2 e 3) e del 2003 (cfr. artt. 1 e 4) sembrano far rientrare anche la depurazione nell'oggetto della concessione.

B) Pertanto si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione dei necessari chiarimenti corredati di tutta la documentazione tecnica d'interesse, in particolare per conoscere se il servizio depurazione acque reflue per il Comune di Castiglione Tinella sia gestito da tale società ovvero da altro soggetto.

12. Gestioni per il Consorzio intercomunale Acquedotto Mango-Camo.

12.1. Acquedotto.

A) Con deliberazione 16 dicembre 1996, n. 9 l'Assemblea consortile del Consorzio intercomunale Acquedotto Mango-Camo esprimeva "parere favorevole in ordine alla concessione ad impresa specializzata del servizio acquedotto e della gestione degli impianti e della rete di distribuzione dell'acqua potabile" del Consorzio, prendendo altresì atto che il Consiglio di amministrazione consortile aveva "interpellato in via ufficiosa alcune imprese" del settore (società Egea; società SOMET; società Tecnoedil).

Con deliberazione 16 gennaio 1997, n. 1 il Consiglio di amministrazione nominava apposita Commissione, la quale giudicava "meritevole di essere presa in considerazione l'offerta-proposta presentata dalla società EGEA" di cui si affermava "la professionalità, solidità economica e capacità finanziaria" (verbale 23 gennaio 1997).

Con deliberazione 8 febbraio 1997, n. 1 l'Assemblea consortile approvava tale verbale della Commissione "condividendone i contenuti"; con deliberazione 24 febbraio 1997, n. 7 il Consiglio di amministrazione affidava in concessione alla società Egea "la gestione del pubblico servizio di distribuzione dell'acqua potabile di questo Consorzio per la durata di anni 10 decorrenti dal 1 marzo 1997", dando atto che l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit. era da considerarsi "con ampio margine di sicurezza (...) l'unico strumento valido per la risoluzione di tutti i problemi inerenti la gestione dell'acquedotto" e che sussistevano senz'altro "eccezionali e speciali circostanze" ex art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. le quali avrebbero legittimato l'individuazione del concessionario a trattativa privata.

Con successiva Convenzione 24 maggio 1997, rep. n. 28 il Consorzio intercomunale Acquedotto Mango-Camo e la società Egea disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione per il servizio acquedotto sarebbe cessata "dopo il termine previsto nel documento Proposta Tariffaria" (cfr. art. 2, comma 1), termine che, in ragione della deliberazione Consiglio di amministrazione n. 7 del 1997, cit., è da ritenersi il 1° marzo 2007, come risulta anche dallo schema delle gestioni in essere depositato dalla società istante presso gli uffici di questa Autorità ("28.02.2007").

In tale Convenzione si prevede che "la Concessionaria avrà la facoltà di trasferire, previa autorizzazione del Consorzio, la concessione ad altra impresa" (art. 30, comma 1). Agli atti di questa Autorità non risulta però alcun atto con il quale il Consorzio, ovvero il Comune di Mango e il Comune di Camo, abbia autorizzato il trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d'azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Egea in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) e la relativa gestione è poi proseguita in capo alla società Tecnoedil in ragione di cessione di ramo d'azienda, con conseguente applicazione dell'art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il quale richiede di verificare il requisito della "evidenza pubblica" nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall'Amministrazione.

Dall'esame degli atti depositati presso gli uffici dell'Autorità non pare che la concessione sia stata rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all'ordinamento italiano e comunitario.

In ragione di quanto illustrato sull'applicabilità delle norme e dei principi del Trattato alle concessioni del servizio idrico, nonché sulla natura della trattativa privata (in particolare, nel sistema definito dalla legge di contabilità di Stato: *v. supra*, § 1.1., *sub* B e C dell'istruttoria riguardante Egea s.p.a.), occorre osservare che l'Amministrazione non ha in alcun modo chiarito quali fossero le "speciali ed eccezionali circostanze" richieste dall'art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. limitandosi ad affermarne senz'altro la sussistenza, con evidente difetto di istruttoria e motivazione.

V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni, fermo restando che entro tale termine la società deve depositare presso gli uffici di questa Autorità la "autorizzazione" del Consorzio, ovvero del Comune di Mango e del Comune di Camo, al trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d'azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

13. Gestioni nel Comune di Mango.

13.1. Fognatura e depurazione.

A) Con deliberazione 10 luglio 1997, n. 21 il Consiglio comunale di Mango affidava in concessione alla società Egea, "già concessionaria (...) del servizio acquedotto", anche "il servizio di pubblica fognatura e di depurazione acque reflue" per una durata "pari a quella del servizio acquedotto" e conseguente scadenza "il 28/02/2007".

Al fine di superare la gestione diretta in economia dei servizi fognatura e depurazione, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., ritenendo altresì sussistenti "eccezionali e speciali circostanze" ex art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. che avrebbero legittimato l'individuazione del concessionario a trattativa privata, svolta direttamente con la società Egea.

Tali circostanze consistevano:

- a) nella stessa "natura" dei servizi fognatura e depurazione, che – secondo l'Amministrazione – "esige garanzia di continuità, esperienza, sicurezza, qualità e capacità finanziaria";
- b) nella ritenuta impossibilità delle procedure concorsuali (licitazione privata; asta pubblica) di garantire il soddisfacimento delle esigenze indicate, perché con la licitazione "si rischia di affidare il servizio a chi fa l'offerta più vantaggiosa, ma che non garantisce il possesso dei requisiti professionali, ecc."; quanto "all'asta pubblica" essa era senz'altro esclusa.

La trattativa era condotta direttamente con la società Egea in quanto essa "ha già avuto la concessione del servizio acquedotto" per il territorio del Comune di Mango in virtù dell'affidamento disposto dal Consorzio intercomunale Acquedotto Mango-Camo (vedi *supra*, § 12.1) e "la gestione del servizio relativo agli scarichi è strutturalmente collegata a quello dell'acquedotto per cui è come un servizio accessorio a quello dell'acqua", come confermato dalla l. n. 36 del 1994, cit. che "assimila insieme il ciclo dell'acqua potabile e il ciclo dell'acqua scaricata", con la conseguenza che il servizio fognatura e depurazione "è integrativo di quello dell'acquedotto già dato in concessione" alla società Egea. L'Amministrazione precisava che la l. n. 36 del 1994, cit. impone una riorganizzazione delle forme di gestione "sia rispetto alla interazione del servizio" (ciclo completo delle acque), "sia rispetto al territorio in quanto (il servizio idrico integrato) sarà strutturato per ambiti ottimali comprendenti diversi Comuni di varie dimensioni" (riunificazione a livello sovracomunale).

Con Convenzione 29 gennaio 1998, rep. n. 841 (rogante il Segretario comunale di Mango) il Comune e la società Egea disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che il servizio fognatura e depurazione era concesso “per tutta la durata della già esistente Convenzione Acquedotto” (art. 4, comma 1), cioè sino al 1° marzo 2007.

Tale Convenzione di servizio pare non escludere il trasferimento a terzi della concessione purché il Comune vi acconsenta (“cessione” non “abusiva”: cfr. art. 14, comma 1, lett. a). Agli atti di questa Autorità non risulta però alcun atto con il quale il Comune di Mango abbia consentito al trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d’azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

Pare opportuno precisare che la società Tecnoedil ha presentato istanza con riferimento ai servizi fognatura e depurazione per il “Consorzio Mango-Camo” (quindi, con apparente riferimento sia al territorio del Comune di Mango, sia al territorio del Comune di Camo). Tuttavia, il gestore non ha depositato presso questa Autorità né l’atto di affidamento, né la relativa convenzione, né altra documentazione d’interesse riguardante i servizi fognatura e depurazione per il Comune di Camo, il quale infatti – come confermato dall’Amministrazione comunale a tal fine interpellata dagli uffici di questa Autorità – continua a gestire il servizio in economia. Risulta quindi che unicamente il Comune di Mango abbia rilasciato la concessione per i servizi fognatura e depurazione con riferimento al proprio territorio.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Egea in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) e la relativa gestione è poi proseguita in capo alla società Tecnoedil in ragione di cessione di ramo d’azienda, con conseguente applicazione dell’art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il quale richiede di verificare il requisito della “evidenza pubblica” nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall’Amministrazione.

Dall’esame degli atti depositati presso gli uffici dell’Autorità non pare che la concessione sia stata rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all’ordinamento italiano e comunitario.

In ragione di quanto illustrato sull’applicabilità delle norme e dei principi del Trattato alle concessioni del servizio idrico, nonché sulla natura della trattativa privata (in particolare, nel sistema definito dalla legge di contabilità di Stato: v. *supra*, § 1.1., *sub* B e C dell’istruttoria riguardante Egea s.p.a.), occorre osservare che l’Amministrazione ha giudicato senz’altro le procedure concorsuali di per sé inadeguate alla scelta del contraente con inversione nell’accertamento richiesto dalle disposizioni indicate che non appare ammissibile.

Le "speciali ed eccezionali circostanze" richieste dall'art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. si riducono quindi all'affermazione della "natura" propria del servizio fognatura e depurazione, che – secondo l'Amministrazione – "esige garanzia di continuità, esperienza, sicurezza, qualità e capacità finanziaria", che in tutti i casi (e senza particolare motivazione sul punto da parte dell'Amministrazione) le forme dell'incanto e della licitazione privata non sarebbero in grado di soddisfare con conseguente necessità di ricorrere alla trattativa privata.

Invece, le concessioni del servizio idrico non sono sottratte alle regole dell'evidenza pubblica per il loro affidamento in quanto le relative procedure devono in ogni caso rispettare le norme ed i principi del Trattato: nulla escludeva infatti che delle indicate esigenze si potesse tenere conto con la conforme predisposizione di atti di gara i quali individuassero i necessari requisiti tecnici ed imprenditoriali degli offerenti.

Il precedente affidamento in concessione alla società Egea della gestione del servizio acquedotto riferito anche al territorio del Comune di Mango (disposto dal Consorzio intercomunale Acquedotto Mango-Camo con procedura che pare comunque difforme dall'evidenza pubblica: vedi *supra*, § 12.1) non costituiva di per sé un vincolo per l'Amministrazione di Mango ad affidare direttamente al medesimo soggetto anche i diversi servizi di fognatura e depurazione, proprio perché la disciplina di settore del servizio idrico richiamata sul punto nella deliberazione Consiglio comunale n. 21 del 1997, cit. (l. n. 36 del 1994, cit.) persegue la riunificazione dei segmenti del servizio idrico che però deve essere attuata a livello sovracomunale (come osservato dalla stessa Amministrazione: vedi *supra*, in questo §) e in ogni caso conformemente alla disciplina italiana e comunitaria sulle forme di affidamento della titolarità della gestione del servizio, disciplina che – anche con riferimento all'epoca di affidamento della concessione in esame – richiede il rispetto dell'evidenza pubblica (cfr. art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.).

V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni, fermo restando che entro tale termine la società deve depositare presso gli uffici di questa Autorità l'atto con il quale il Comune di Mango ha consentito al trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d'azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

14. Gestioni nel Comune di Diano d'Alba.

14.1. Acquedotto.

A) Con deliberazione 26 ottobre 1993, n. 30 il Consiglio comunale di Diano d'Alba affidava in concessione alla società Egea "la gestione del pubblico servizio di distribuzione dell'acqua potabile in tutto il territorio comunale, per la durata di anni 21, con decorrenza dal 1° gennaio 1994".

Al fine di superare la gestione diretta in economia del servizio acquedotto, l'Amministrazione sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., con individuazione del concessionario a trattativa privata, che era svolta direttamente con la società Egea.

Con successivo Contratto 11 aprile 1994, rep. n. 1.020 (rogante il Segretario comunale di Diano d'Alba, Rag. Giuseppe Vivaldi) il Comune e la società Egea disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione per il servizio acquedotto avrebbe avuto durata di "anni 21, decorrenti dall'1/1/1994" (cfr. § 2) e conseguente scadenza il 1° gennaio 2015.

Nella convenzione di servizio, allegata a tale Contratto *sub b* ed accettata dal gestore, si prevede che "la Concessionaria avrà la facoltà di trasferire, previa autorizzazione del Comune, la concessione ad altra impresa" (art. 30, comma 1). Agli atti di questa Autorità, però, non risulta depositata la "autorizzazione" del Comune di Diano d'Alba al trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d'azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Egea in data anteriore al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) con effetto dal 1 gennaio 1994 e la relativa gestione è poi proseguita in capo alla società Tecnoedil in ragione di cessione di ramo d'azienda: pertanto essa continua sino alla scadenza contrattuale del 1° gennaio 2015 *ex art.* 10, comma 3, l. n. 36 del 1994, cit.

C) Si dispone tuttavia l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per depositare presso gli uffici di questa Autorità l'atto con il quale il Comune di Diano d'Alba ha autorizzato il trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d'azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

14.12. Fognatura e depurazione.

A) Con deliberazione 31 luglio 1997, n. 25 il Consiglio comunale di Diano d'Alba affidava alla società Egea anche "la gestione del servizio della rete fognaria e depurazione acque reflue (...) per la stessa durata della convenzione relativa alla gestione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile e con decorrenza novembre 1997".

Al fine di superare la gestione diretta in economia dei servizi fognatura e depurazione, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., ritenendo senz'altro "necessario" affidare tale servizio alla società Egea poiché essa già gestiva il servizio acquedotto e la l. n. 36 del 1994, cit. richiede che "il servizio di distribuzione dell'acqua debba essere affidato ad un unico gestore in tutte le sue fasi, dall'approvvigionamento allo smaltimento".

Con Contratto 15 aprile 1998, rep. n. 1193 (rogante il Segretario comunale di Diano d'Alba, Dr.ssa Silvia Bolmida) il Comune e la società Egea disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che i servizi fognatura e depurazione erano concessi "per tutta la durata della già esistente convenzione servizio distribuzione acqua e cioè sino al 31.12.2014" (§ 2).

La convenzione di servizio, allegata a tale Contratto *sub* A ed accettata dal gestore, pare non escludere il trasferimento a terzi della concessione purché il Comune vi acconsenta ("cessione" non "abusiva": cfr. art. 14, comma 1, lett. a). Agli atti di questa Autorità, però, non risulta depositato alcun atto con il quale il Comune di Diano d'Alba abbia consentito al trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame conseguente alla cessione di ramo d'azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Egea in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) e la relativa gestione è poi proseguita in capo alla società Tecnoedil in ragione di cessione di ramo d'azienda, con conseguente applicazione dell'art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il quale richiede di verificare il requisito della "evidenza pubblica" nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall'Amministrazione.

Dall'esame degli atti depositati presso gli uffici dell'Autorità non pare che la concessione sia stata rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all'ordinamento italiano e comunitario.

In ragione di quanto illustrato sull'applicabilità delle norme e dei principi del Trattato alle concessioni del servizio idrico, nonché sulla natura della trattativa privata (in particolare, nel sistema definito dalla legge di contabilità di Stato: v. *supra*, § 1.1., *sub* B e C dell'istruttoria riguardante Egea s.p.a.), occorre osservare che le concessioni del servizio

idrico non sono sottratte alle regole dell'evidenza pubblica per il loro affidamento in quanto le relative procedure devono in ogni caso rispettare le norme ed i principi del Trattato.

Il ricorso alla trattativa privata con la società Egea non è stato affatto motivato dall'Amministrazione se non con il solo riferimento al precedente affidamento a tale società della gestione in concessione del servizio acquedotto, affidamento che tuttavia non costituiva di per sé un vincolo per l'Amministrazione ad affidare direttamente al medesimo soggetto anche i diversi servizi di fognatura e depurazione, proprio perché la disciplina di settore del servizio idrico richiamata sul punto nella deliberazione Consiglio comunale n. 25 del 1997, cit. (l. n. 36 del 1994, cit.) persegue la riunificazione dei segmenti del servizio idrico che però deve essere attuata a livello sovracomunale e in ogni caso conformemente alla disciplina italiana e comunitaria sulle forme di affidamento della titolarità della gestione del servizio, disciplina che – anche con riferimento all'epoca di affidamento della concessione in esame – richiede il rispetto dell'evidenza pubblica (cfr. art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.).

V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni, fermo restando che entro tale termine la società deve depositare presso gli uffici di questa Autorità l'atto con il quale il Comune di Diano d'Alba ha consentito al trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d'azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

15. *Gestioni nel Comune di Grinzane Cavour.*

15.1. *Acquedotto.*

A) Con deliberazione 29 giugno 1995, n. 15 il Consiglio comunale di Grinzane Cavour affidava in concessione alla società Egea "la gestione del pubblico servizio di distribuzione dell'acqua potabile in tutto il territorio comunale per la durata di anni 10".

Al fine di superare la gestione diretta in economia del servizio acquedotto, l'Amministrazione sceglie quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., con individuazione del concessionario a trattativa privata, che era svolta direttamente con la società Egea.

Con successivo Contratto 4 ottobre 1995, rep. n. 143 (rogante il Segretario comunale di Grinzane Cavour, Dr.ssa Loredana Ottaviani) il Comune e la società Egea disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che "la durata della concessione è fissata in anni dieci decorrenti dalla data odierna con scadenza nel 2005" (§ 3) e dunque, più precisamente, il 4 ottobre 2005.

Nella convenzione di servizio, allegata a tale Contratto *sub A* ed accettata dal gestore, si prevede che "la Concessionaria avrà la facoltà di trasferire, previa autorizzazione del Comune, la concessione ad altra impresa" (art. 30, comma 1). Agli atti di questa Autorità, però, non risulta depositata la "autorizzazione" del Comune di Grinzane Cavour al trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d'azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Egea in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) e la relativa gestione è poi proseguita in capo alla società Tecnoedil in ragione di cessione di ramo d'azienda.

Appare irrilevante l'indagine *ex art. 113, comma 15 bis, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.* sul requisito della "evidenza pubblica" nella procedura di scelta del concessionario seguita dall'Amministrazione, in quanto il termine contrattuale risulta anteriore al 31 dicembre 2006 (in particolare, 4 ottobre 2005) e quindi il rapporto è già scaduto.

C) Si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla ricezione per depositare presso gli uffici di questa Autorità eventuali osservazioni e comunque l'atto con il quale il Comune di Grinzane Cavour ha autorizzato il trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d'azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

15.2. Fognatura e depurazione.

A) Con deliberazione 28 luglio 1997, n. 40 il Consiglio comunale di Grinzane Cavour affidava in concessione alla società Egea anche "il servizio di fognatura e depurazione".

Al fine di superare la gestione diretta in economia dei servizi fognatura e depurazione, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., ritenendo altresì possibile individuare il concessionario a trattativa privata, che era svolta direttamente con la società Egea.

Con successivo Contratto 30 luglio 1998, n. rep. 169 (rogante il Segretario comunale di Grinzane Cavour, Dr.ssa Loredana Ottaviani) il Comune e la società Egea disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione per il servizio fognatura e depurazione "decorre dal 1.1.1998 e scade nel 2005" (§ 3), più precisamente il 4 ottobre 2005, termine di scadenza della concessione riguardante l'acquedotto (cfr. art. 3, comma 1, della convenzione di servizio, allegata a tale Contratto *sub* A ed accettata dal gestore).

L'art. 19 di tale convenzione di servizio richiama e rende applicabile alla concessione in esame per i servizi fognatura e depurazione l'art. 30 del "Contratto-concessione n. 143" per il servizio acquedotto, secondo cui "la Concessionaria avrà la facoltà di trasferire, previa autorizzazione del Comune, la concessione ad altra impresa" (cfr. art. 30, comma 1). Agli atti di questa Autorità, però, non risulta depositata la "autorizzazione" del Comune di Grinzane Cavour al trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d'azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Egea in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) e la relativa gestione è poi proseguita in capo alla società Tecnoedil in ragione di cessione di ramo d'azienda.

Appare irrilevante l'indagine *ex art.* 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit. sul requisito della "evidenza pubblica" nella procedura di scelta del concessionario seguita dall'Amministrazione, in quanto il termine contrattuale risulta anteriore al 31 dicembre 2006 (in particolare, 4 ottobre 2005) e quindi il rapporto è già scaduto.

C) Si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla ricezione per depositare presso gli uffici di questa Autorità eventuali osservazioni e comunque l'atto con il quale il Comune di Grinzane Cavour ha autorizzato il trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante

dalla cessione di ramo d'azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

16. Gestioni nel Comune di Neviglie.

16.1. Acquedotto.

A) Con deliberazione 11 ottobre 1994, n. 48 il Consiglio comunale di Neviglie affidava in concessione alla società Egea "la gestione del pubblico servizio di distribuzione dell'acqua potabile in tutto il territorio comunale, per la durata di anni trenta, con decorrenza dal 1.11.1994 e fino alla data del 1.11.2024".

Al fine di superare la gestione diretta in economia del servizio, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit. Il Consiglio comunale riteneva altresì sussistenti "eccezionali e speciali circostanze" ex art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. che avrebbero legittimato l'individuazione del concessionario a trattativa privata, svolta direttamente con la società Egea in quanto essa già gestiva nel Comune di Neviglie "e più in generale nel quasi intero comprensorio albese, il pubblico servizio di distribuzione del gas", società che l'Amministrazione reputava senz'altro ditta con "solidità economica", dimostratasi "qualificata ed efficiente nella gestione del servizio gas".

Tali circostanze "eccezionali e speciali" consistevano:

a) nella stessa "natura del servizio dell'acquedotto", che – secondo l'Amministrazione – "esige da un lato garanzie di continuità, di esperienza, sicurezza e qualità, e dall'altro ampia professionalità, solidità economica e capacità finanziaria per la gestione degli impianti e per il loro adeguamento alle maggiori necessità dell'utenza";

b) nella ritenuta impossibilità delle procedure concorsuali (asta pubblica, licitazione privata) di garantire il soddisfacimento delle esigenze indicate, perché

b.1) in ogni caso l'asta pubblica non consentirebbe una adeguata "preselezione tra gli offerenti" ed esporrebbe l'Amministrazione concedente al rischio di "accogliere offerte provenienti da soggetti privi di qualunque esperienza",

b.2) il ricorso nel caso in esame alla licitazione privata presupponeva che l'Amministrazione avesse predisposto "il contratto in tutti i suoi elementi" (in particolare, "le vere e proprie norme contrattuali" e "gli eventuali progetti esecutivi da realizzarsi"), adempimento che "allo stato non è possibile definire nel dettaglio", fermo restando che anche la licitazione privata era ritenuta tale da esporre l'Amministrazione comunale "al rischio di dover affidare la

concessione a ditta o impresa (...) che abbia presentato l'offerta economicamente più bassa" senza garanzie in ordine al "possesso dei requisiti (di) capacità professionale, finanziaria e tecnica".

Con Contratto 17 marzo 1995, rep. n. 224 (rogante il Segretario comunale di Neviglie, Dr. Francesco D'Agostino) il Comune e la società Egea disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione del servizio acquedotto avrebbe avuto "la durata di anni trenta decorrenti dal 1/11/1994" (§ 2) e conseguente scadenza il 1° novembre 2024.

Agli atti di questa Autorità non risulta depositato alcun atto con il quale il Comune di Neviglie abbia consentito al trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d'azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Egea in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) e la relativa gestione è poi proseguita in capo alla società Tecnoedil in ragione di cessione di ramo d'azienda, con conseguente applicazione dell'art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il quale richiede di verificare il requisito della "evidenza pubblica" nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall'Amministrazione.

Dall'esame degli atti depositati presso gli uffici dell'Autorità non pare che la concessione sia stata rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all'ordinamento italiano e comunitario.

In ragione di quanto illustrato sull'applicabilità delle norme e dei principi del Trattato alle concessioni del servizio idrico, nonché sulla natura della trattativa privata (in particolare, nel sistema definito dalla legge di contabilità di Stato: v. *supra*, § 1.1., *sub* B e C dell'istruttoria riguardante Egea s.p.a.), occorre osservare che l'Amministrazione - con inversione nell'accertamento richiesto dalle disposizioni indicate che non appare ammissibile - ha giudicato le procedure concorsuali di per sé inadeguate alla scelta del contraente, ovvero ha ritenuto di non poter farvi ricorso per fatto imputabile alla stessa Amministrazione (impossibilità – non meglio specificata – di predisporre gli atti per la licitazione privata).

Le "speciali ed eccezionali circostanze" richieste dall'art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. si riducono quindi all'affermazione della "natura" propria del servizio acquedotto, che – secondo l'Amministrazione – "esige da un lato garanzie di continuità, di esperienza, sicurezza e qualità, e dall'altro ampia professionalità, solidità economica e capacità finanziaria per la gestione degli impianti e per il loro adeguamento alle maggiori necessità dell'utenza", che in

tutti i casi le forme concorsuali (incanto e licitazione privata) non sarebbero in grado di soddisfare con conseguente necessità di ricorrere alla trattativa privata.

Invece, le concessioni del servizio idrico non sono sottratte alle regole dell'evidenza pubblica per il loro affidamento in quanto le relative procedure devono in ogni caso rispettare le norme ed i principi del Trattato: nulla escludeva infatti che delle indicate esigenze si potesse tenere conto con la conforme predisposizione di atti di gara i quali individuassero i necessari requisiti tecnici ed imprenditoriali degli offerenti.

V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni, fermo restando che entro tale termine la società deve depositare presso gli uffici di questa Autorità l'atto con il quale il Comune di Neviglie ha consentito al trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d'azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

16.2. Fognatura e depurazione.

A) Con deliberazione 8 novembre 1996, n. 36 il Consiglio comunale di Neviglie affidava in concessione alla società Egea, "già concessionaria (...) del servizio acquedotto", anche "il servizio di pubblica fognatura e di depurazione acque reflue" per una durata "pari a quella del servizio acquedotto e quindi scadrà il 31.12.2009 (*sic*)".

Al fine di superare la gestione diretta in economia dei servizi fognatura e depurazione, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., ritenendo altresì sussistenti "eccezionali e speciali circostanze" ex art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. che avrebbero legittimato l'individuazione del concessionaria a trattativa privata, svolta direttamente con la società Egea.

Tali circostanze consistevano:

a) nella stessa "natura" del servizio fognatura e depurazione, che – secondo l'Amministrazione – "esige garanzia di continuità, esperienza, sicurezza, qualità e capacità finanziaria";

b) nella ritenuta impossibilità delle procedure concorsuali (licitazione privata; asta pubblica) di garantire il soddisfacimento delle esigenze indicate, perché con la licitazione “si rischia di affidare il servizio a chi fa l’offerta più vantaggiosa, ma che non garantisce il possesso di requisiti professionali, ecc.”; quanto “all’asta pubblica” essa era senz’altro esclusa.

La trattativa era condotta direttamente con la società Egea in quanto essa “ha già avuto la concessione del servizio acquedotto” e “la gestione del servizio relativo agli scarichi è strutturalmente collegata a quello dell’acquedotto per cui è come un servizio accessorio a quello dell’acqua”, come confermato dalla l. n. 36 del 1994, cit. che “assimila insieme il ciclo dell’acqua potabile e il ciclo dell’acqua scaricata”, con la conseguenza che il servizio fognatura e depurazione “è integrativo di quello dell’acquedotto già dato in concessione” alla società Egea. L’Amministrazione precisava che la l. n. 36 del 1994, cit. impone una riorganizzazione delle forme di gestione “sia rispetto alla interazione del servizio” (ciclo completo delle acque), “sia rispetto al territorio in quanto (il servizio idrico integrato) sarà strutturato per ambiti ottimali comprendenti diversi Comuni di varie dimensioni” (riunificazione a livello sovracomunale).

Con Contratto 19 dicembre 1997, rep. n. 262 (rogante il Segretario comunale di Neviglie, Dr. Francesco D’Agostino) il Comune e la società Egea disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che i servizi fognatura e depurazione erano concessi “a decorrere dalla data del 24.12.1996 e fino al 31.12.2009” (§ 2), dunque con termine contrattuale inferiore a quello della concessione del servizio acquedotto (1° novembre 2024: cfr. *supra*, § 16.1.).

Agli atti di questa Autorità è depositato uno schema delle gestioni in essere ove la società istante indica invece il “31.10.2024” quale termine di scadenza della concessione dei servizi fognatura e depurazione.

Agli atti di questa Autorità non risulta depositato alcun atto con il quale il Comune di Neviglie abbia consentito al trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d’azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Egea in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) e la relativa gestione è poi proseguita in capo alla società Tecnoedil in ragione di cessione di ramo d’azienda, con conseguente applicazione dell’art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il quale richiede di verificare il requisito della “evidenza pubblica” nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall’Amministrazione.

Dall’esame degli atti depositati presso gli uffici dell’Autorità non pare che la concessione sia stata rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all’ordinamento italiano e comunitario.

In ragione di quanto illustrato sull'applicabilità delle norme e dei principi del Trattato alle concessioni del servizio idrico, nonché sulla natura della trattativa privata (in particolare, nel sistema definito dalla legge di contabilità di Stato: v. *supra*, § 1.1., *sub* B e C dell'istruttoria riguardante Egea s.p.a.), occorre osservare che l'Amministrazione ha giudicato senz'altro le procedure concorsuali di per sé inadeguate alla scelta del contraente con inversione nell'accertamento richiesto dalle disposizioni indicate che non appare ammissibile.

Le "speciali ed eccezionali circostanze" richieste dall'art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. si riducono quindi all'affermazione della "natura" propria dei servizi fognatura e depurazione, che – secondo l'Amministrazione – "esige garanzia di continuità, esperienza, sicurezza, qualità e capacità finanziaria", che in tutti i casi (e senza particolare motivazione sul punto da parte dell'Amministrazione) le forme dell'incanto e della licitazione privata non sarebbero in grado di soddisfare con conseguente necessità di ricorrere alla trattativa privata.

Invece, le concessioni del servizio idrico non sono sottratte alle regole dell'evidenza pubblica per il loro affidamento in quanto le relative procedure devono in ogni caso rispettare le norme ed i principi del Trattato: nulla escludeva infatti che delle indicate esigenze si potesse tenere conto con la conforme predisposizione di atti di gara i quali individuassero i necessari requisiti tecnici ed imprenditoriali degli offerenti.

Il precedente affidamento alla società Egea della gestione in concessione del servizio acquedotto (peraltro disposto con procedura difforme dall'evidenza pubblica: vedi *supra*, § 16.1) non costituiva di per sé un vincolo per l'Amministrazione ad affidare direttamente al medesimo soggetto anche i diversi servizi di fognatura e depurazione, proprio perché la disciplina di settore del servizio idrico richiamata sul punto nella deliberazione Consiglio comunale n. 36 del 1996, cit. (l. n. 36 del 1994, cit.) persegue la riunificazione dei segmenti del servizio idrico che però deve essere attuata a livello sovracomunale (come osservato dalla stessa Amministrazione: vedi *supra*, in questo §) e in ogni caso conformemente alla disciplina italiana e comunitaria sulle forme di affidamento della titolarità della gestione del servizio, disciplina che – anche con riferimento all'epoca di affidamento della concessione in esame – richiede il rispetto dell'evidenza pubblica (cfr. art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.).

V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006 rispetto al termine di scadenza contrattuale definito dalle parti (31 dicembre 2009).

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni, fermo restando che entro tale termine la

società deve depositare presso gli uffici di questa Autorità l'atto con il quale il Comune di Neviglie ha consentito al trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d'azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

17. Gestioni nel Comune di Roddi.

17.1. Acquedotto.

A) Con deliberazione 2 luglio 1993, n. 35 il Consiglio comunale di Roddi affidava in concessione alla società Egea "la gestione del pubblico servizio di distribuzione dell'acqua potabile in tutto il territorio comunale per la durata di anni 21".

Al fine di superare la gestione diretta in economia del servizio acquedotto, l'Amministrazione sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., con individuazione del concessionario a trattativa privata, che era svolta direttamente con la società Egea.

Con successivo Contratto 23 dicembre 1993, rep. n. 308 (rogante il Segretario comunale di Roddi, Dr.ssa Paola Fracchia) il Comune e la società Egea disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione per il servizio acquedotto avrebbe avuto durata di "anni ventuno decorrenti dal 06/08/1993 con scadenza 06/08/2014" (cfr. § 3).

Nella convenzione di servizio, allegata a tale Contratto *sub* B ed accettata dal gestore, si prevede che "la Concessionaria avrà la facoltà di trasferire, previa autorizzazione del Comune, la concessione ad altra impresa" (art. 30, comma 1).

A seguito di nota della società Egea 28 ottobre 2000 (non conosciuta) "controfirmata per accettazione dalla Tecnoedil" il Consiglio comunale con deliberazione 9 novembre 2000 "deliberava di estinguere e successivamente trasferire a far data dall'01/01/2001 dalla società Egea spa alla partecipata Tecnoedil tutti indistintamente gli impegni contrattuali" relativi alle concessioni dei servizi acquedotto, fognatura e depurazione, richiamando a tal fine l'istituto "della novazione soggettiva di cui all'art. 1235 del Codice Civile" (cfr. Contratto 30 luglio 2001, rep. n. 444: rogante il Segretario comunale di Roddi, Dr. Fabrizio Proietti).

In tale Contratto "per l'affidamento in concessione del servizio acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue" il Comune e la società Tecnoedil convenivano che la concessione "decorre dal 1/1/2001 e ha durata fino al 18/09/2014"

(§ 4), termine di poco successivo rispetto a quello originariamente convenuto con la società Egea ("06/08/2014") nel Contratto 23 dicembre 1993, rep. n. 308.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Egea in data anteriore al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) e la relativa gestione è poi proseguita in capo alla società Tecnoedil presumibilmente in ragione di cessione di ramo d'azienda cui ha fatto seguito la stipulazione del Contratto 30 luglio 2001, rep. n. 444: pertanto essa continua sino all'originaria scadenza contrattuale del 6 agosto 2014 *ex art. 10, comma 3, l. n. 36 del 1994, cit.*

17.2. Fognatura e depurazione.

A) Con deliberazione 29 luglio 1997, n. 34 il Consiglio comunale di Roddi affidava alla società Egea anche la "concessione del servizio di fognatura e depurazione", riconoscendo che tale concessione era da intendersi "integrativa del precedente contratto-concessione del servizio idrico, stipulato in data 23/12/1993 rep. n. 308".

Al fine di superare la gestione diretta in economia dei servizi fognatura e depurazione, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., ritenendo senz'altro sussistenti "eccezionali e speciali circostanze" *ex art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit.* che avrebbero legittimato l'individuazione del concessionaria a trattativa privata, svolta direttamente con la società Egea in quanto essa già gestiva in concessione il servizio acquedotto e - secondo l'Amministrazione (cfr. la relazione del Sindaco) - "la gestione del servizio relativo agli scarichi fognari è strutturalmente collegato a quello dell'acquedotto per cui è sicuramente da considerarsi come integrativo rispetto a quello dell'acqua", come dimostrato dalla l. n. 36 del 1994, cit.

Con Convenzione 20 ottobre 1998, rep. n. 397 (rogante il Segretario comunale di Roddi) il Comune e la società Egea disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che i servizi fognatura e depurazione erano concessi "per tutta la durata del già esistente Contratto-Concessione relativo al servizio idrico, avente numero di repertorio n. 308" (art. 3), quindi sino al 6 agosto 2014.

L'art. 19 di tale Convenzione richiama e rende applicabile alla concessione in esame per i servizi fognatura e depurazione l'art. 30 del "Contratto-concessione n. 308" per il servizio acquedotto, secondo cui "la Concessionaria avrà la facoltà di trasferire, previa autorizzazione del Comune, la concessione ad altra impresa" (cfr. art. 30, comma 1).

A seguito di nota della società Egea 28 ottobre 2000 (non conosciuta) "controfirmata per accettazione dalla Tecnoedil" il Consiglio comunale con deliberazione 9 novembre 2000 "deliberava di estinguere e successivamente trasferire a far data dall'01/01/2001 dalla società Egea spa alla partecipata Tecnoedil tutti indistintamente gli impegni contrattuali" relativi alle concessioni dei servizi acquedotto, fognatura e depurazione, richiamando a tal fine l'istituto "della novazione soggettiva di cui all'art. 1235 del Codice Civile" (cfr. Contratto 30 luglio 2001, rep. n. 444: rogante il Segretario comunale di Roddi, Dr. Fabrizio Proietti).

In tale Contratto "per l'affidamento in concessione del servizio acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue" il Comune e la società Tecnoedil convenivano che la concessione "decorre dal 1/1/2001 e ha durata fino al 18/09/2014" (§ 4), termine di poco successivo rispetto a quello originariamente convenuto con la società Egea ("06/08/2014") nel Contratto 23 dicembre 1993, rep. n. 308 (acquedotto) e nella Convenzione 20 ottobre 1998, rep. n. 397 (fognatura e depurazione).

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Egea in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) e la relativa gestione è poi proseguita in capo alla società Tecnoedil in ragione di cessione di ramo d'azienda, con conseguente applicazione dell'art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il quale richiede di verificare il requisito della "evidenza pubblica" nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall'Amministrazione.

Dall'esame degli atti depositati presso gli uffici dell'Autorità non pare che la concessione sia stata rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all'ordinamento italiano e comunitario.

In ragione di quanto illustrato sull'applicabilità delle norme e dei principi del Trattato alle concessioni del servizio idrico, nonché sulla natura della trattativa privata (in particolare, nel sistema definito dalla legge di contabilità di Stato: *v. supra*, § 1.1., *sub* B e C dell'istruttoria riguardante Egea s.p.a.), occorre osservare che le concessioni del servizio idrico non sono sottratte alle regole dell'evidenza pubblica per il loro affidamento in quanto le relative procedure devono in ogni caso rispettare le norme ed i principi del Trattato.

Il ricorso alla trattativa privata con la società Egea non è stato affatto motivato dall'Amministrazione se non con il solo riferimento al precedente affidamento a tale società della gestione in concessione del servizio acquedotto, affidamento che tuttavia non costituiva di per sé un vincolo per l'Amministrazione ad affidare direttamente al medesimo soggetto anche i diversi servizi di fognatura e depurazione, fermo restando che la disciplina di settore del servizio idrico richiamata sul punto nella deliberazione Consiglio comunale n. 34 del 1997, cit. (l. n. 36 del 1994, cit.) persegue la

riunificazione dei segmenti del servizio idrico che però deve essere attuata a livello sovracomunale e in ogni caso conformemente alla disciplina italiana e comunitaria sulle forme di affidamento della titolarità della gestione del servizio, disciplina che – anche con riferimento all'epoca di affidamento della concessione in esame – richiede il rispetto dell'evidenza pubblica (cfr. art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.).

V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni.

18. *Gestioni nel Comune di Roddino.*

18.2. *Acquedotto.*

A) Con deliberazione 2 novembre 1994, n. 51 il Consiglio comunale di Roddino affidava in concessione alla società Egea "la gestione del pubblico servizio di distribuzione dell'acqua potabile in tutto il territorio comunale, per la durata di anni 15 (quindici), con decorrenza dal 1.1.1995".

Al fine di superare la gestione diretta in economia del servizio acquedotto, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., ritenendo altresì sussistenti "eccezionali e speciali circostanze" ex art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. che avrebbero legittimato l'individuazione del concessionario a trattativa privata, svolta direttamente con la società Egea in quanto essa già gestiva nel Comune di Roddino "e più in generale nel quasi intero comprensorio albese, il pubblico servizio di distribuzione del gas", società che l'Amministrazione reputava senz'altro ditta con "solidità economica".

Tali circostanze consistevano:

- a) nella stessa "natura" del servizio acquedotto, che – secondo l'Amministrazione – "esige garanzia di continuità, esperienza, sicurezza, qualità e capacità finanziaria";
- b) nella ritenuta impossibilità delle procedure concorsuali (licitazione privata; asta pubblica) di garantire il soddisfacimento delle esigenze indicate, perché con la licitazione "si rischia di affidare il servizio a chi fa l'offerta più

vantaggiosa, ma che non garantisce il possesso di requisiti professionali, ecc.”; quanto “all’asta pubblica” essa era senz’altro esclusa.

Con Contratto 23 dicembre 1996, rep. n. 202 (rogante il Segretario comunale di Roddino, Dr.ssa Agata Magorda) il Comune e la società Egea disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che il servizio acquedotto era concesso per “anni quindici decorrenti dal 1.1.1995 al 31.12.2009” (§ 3).

Nella convenzione di servizio, allegata a tale Contratto *sub* A ed accettata dal gestore, si prevede che “la Concessionaria avrà la facoltà di trasferire, previa autorizzazione del Comune, la concessione ad altra impresa” (art. 30, comma 1). Agli atti di questa Autorità non risulta depositata la “autorizzazione” del Comune di Roddino al trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d’azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Egea in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) e la relativa gestione è poi proseguita in capo alla società Tecnoedil in ragione di cessione di ramo d’azienda, con conseguente applicazione dell’art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il quale richiede di verificare il requisito della “evidenza pubblica” nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall’Amministrazione.

Dall’esame degli atti depositati presso gli uffici dell’Autorità non pare che la concessione sia stata rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all’ordinamento italiano e comunitario.

In ragione di quanto illustrato sull’applicabilità delle norme e dei principi del Trattato alle concessioni del servizio idrico, nonché sulla natura della trattativa privata (in particolare, nel sistema definito dalla legge di contabilità di Stato: *v. supra*, § 1.1., *sub* B e C dell’istruttoria riguardante Egea s.p.a.), occorre osservare che l’Amministrazione ha giudicato senz’altro le procedure concorsuali di per sé inadeguate alla scelta del contraente con inversione nell’accertamento richiesto dalle disposizioni indicate che non appare ammissibile.

Le “speciali ed eccezionali circostanze” richieste dall’art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. si riducono quindi all’affermazione della “natura” propria del servizio acquedotto, che – secondo l’Amministrazione – “esige garanzia di continuità, esperienza, sicurezza, qualità e capacità finanziaria”, che in tutti i casi (e senza particolare motivazione sul punto da parte dell’Amministrazione) le forme dell’incanto e della licitazione privata non sarebbero in grado di soddisfare con conseguente necessità di ricorrere alla trattativa privata.

Invece, le concessioni del servizio idrico non sono sottratte alle regole dell'evidenza pubblica per il loro affidamento in quanto le relative procedure devono in ogni caso rispettare le norme ed i principi del Trattato: nulla escludeva infatti che delle indicate esigenze si potesse tenere conto con la conforme predisposizione di atti di gara i quali individuassero i necessari requisiti tecnici ed imprenditoriali degli offerenti.

V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni, fermo restando che entro tale termine la società deve depositare presso gli uffici di questa Autorità l'atto con il quale il Comune di Roddino ha "autorizzato" il trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d'azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

19. Gestioni nel Comune di Santa Vittoria d'Alba.

19.1. Acquedotto.

A) Con deliberazione 29 novembre 1995, n. 50 il Consiglio comunale di Santa Vittoria d'Alba affidava in concessione alla società Egea "la gestione del pubblico servizio di distribuzione dell'acqua potabile in tutto il territorio comunale per la durata di anni 10".

Al fine di superare la gestione diretta in economia del servizio acquedotto, l'Amministrazione sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., con individuazione del concessionario a trattativa privata, che era svolta con la società Tecnoedil, la ditta Della Valle Clemente e con la società Egea, la cui offerta era infine preferita alle altre.

Con successivo Contratto 20 marzo 1996, rep. n. 293 (rogante il Segretario comunale di Santa Vittoria d'Alba, Dr. Luigi Mazzarella) il Comune e la società Egea disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che "la durata della concessione è fissata in anni dieci decorrenti dall'1.1.1996 al 31.12.2005" (§ 3).

Nella convenzione di servizio, allegata a tale Contratto ed accettata dal gestore, si prevedeva che "la Concessionaria avrà la facoltà di trasferire, previa autorizzazione del Comune, la concessione ad altra impresa" (art. 30, comma 1). Agli

atti di questa Autorità non risulta depositata la "autorizzazione" del Comune di Santa Vittoria d'Alba al trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d'azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Egea in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) e la relativa gestione è poi proseguita in capo alla società Tecnoedil in ragione di cessione di ramo d'azienda.

Appare irrilevante l'indagine ex art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit. sul requisito della "evidenza pubblica" nella procedura di scelta del concessionario seguita dall'Amministrazione, in quanto il termine contrattuale risulta anteriore al 31 dicembre 2006 (in particolare, 31 dicembre 2005) e quindi il rapporto è già scaduto.

C) Si dispone tuttavia l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per depositare presso gli uffici di questa Autorità eventuali osservazioni e comunque l'atto con il quale il Comune di Santa Vittoria d'Alba ha autorizzato il trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d'azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

19.2. Fognatura.

A) Con deliberazione 11 luglio 1997, n. 27 il Consiglio comunale di Santa Vittoria d'Alba affidava in concessione alla società Egea anche "il servizio di fognatura comunale", restando escluso quello di depurazione, "in quanto per esso (il Comune faceva già) parte del consorzio Alba-Nord".

Al fine di superare la gestione diretta in economia del servizio, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., ritenendo altresì possibile individuare il concessionario a trattativa privata, che era svolta direttamente con la società Egea.

Con successivo Contratto 17 dicembre 1997, n. rep. 360 (rogante il Segretario comunale di Santa Vittoria d'Alba, Dr. Luigi Mazzarella) il Comune e la società Egea disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione per il servizio fognatura avrebbe avuto "durata di anni 8, con decorrenza dal 1.1.1998 (...) pari alla restante durata della concessione del servizio di gestione dell'acquedotto comunale" (§ 3), con conseguente scadenza del rapporto il 31 dicembre 2005.

L'art. 19 della convenzione di servizio, allegata a tale Contratto *sub* A ed accettata dal gestore, richiama e rende applicabile alla concessione in esame per il servizio fognatura l'art. 30 del "Contratto-concessione n. 293" per il servizio acquedotto, secondo cui "la Concessionaria avrà la facoltà di trasferire, previa autorizzazione del Comune, la concessione ad altra impresa" (cfr. art. 30, comma 1). Agli atti di questa Autorità non risulta depositata la "autorizzazione" del Comune di Santa Vittoria d'Alba al trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d'azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Egea in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) e la relativa gestione è poi proseguita in capo alla società Tecnoedil in ragione di cessione di ramo d'azienda.

Appare irrilevante l'indagine *ex art.* 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit. sul requisito della "evidenza pubblica" nella procedura di scelta del concessionario seguita dall'Amministrazione, in quanto il termine contrattuale risulta anteriore al 31 dicembre 2006 (in particolare, 31 dicembre 2005) e quindi il rapporto è già scaduto.

C) Si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla ricezione per depositare presso gli uffici di questa Autorità eventuali osservazioni e comunque l'atto con il quale il Comune di Santa Vittoria d'Alba ha autorizzato il trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d'azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

20. Gestioni nel Comune di Sinio.

20.1. Acquedotto.

A) Con deliberazione 28 novembre 1994, n. 67 il Consiglio comunale di Sinio affidava in concessione alla società Egea "la gestione del pubblico servizio di distribuzione dell'acqua potabile in tutto il territorio comunale, per la durata di anni 15 (quindici), con decorrenza dal 1.1.1995".

Al fine di superare la gestione diretta in economia del servizio acquedotto, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., ritenendo altresì sussistenti "eccezionali e speciali circostanze" *ex art.* 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. che avrebbero

legittimato l'individuazione del concessionario a trattativa privata, svolta direttamente con la società Egea in quanto essa già gestiva nel Comune di Sinio "e più in generale quasi nell'intero comprensorio albese, il pubblico servizio di distribuzione del gas", società che l'Amministrazione reputava senz'altro ditta con "solidità economica".

Tali circostanze consistevano:

- a) nella stessa "natura" del servizio acquedotto, che – secondo l'Amministrazione – "esige garanzia di continuità, esperienza, sicurezza, qualità e capacità finanziaria";
- b) nella ritenuta impossibilità delle procedure concorsuali (licitazione privata; asta pubblica) di garantire il soddisfacimento delle esigenze indicate, perché con la licitazione "si rischia di affidare il servizio a chi fa l'offerta più vantaggiosa, ma che non garantisce il possesso di requisiti professionali, ecc."; quanto "all'asta pubblica", essa era senz'altro esclusa.

Con Contratto 7 febbraio 1997, rep. n. 325 (rogante il Segretario comunale di Sinio, Dr.ssa Agata Magorda) il Comune e la società Egea disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che il servizio acquedotto era concesso per "anni quindici decorrenti dal 1.1.1995 al 31.12.2009" (§ 3).

Nella convenzione di servizio, allegata a tale Contratto *sub A* ed accettata dal gestore, si prevede che "la Concessionaria avrà la facoltà di trasferire, previa autorizzazione del Comune, la concessione ad altra impresa" (art. 30, comma 1). Agli atti di questa Autorità non risulta depositata la "autorizzazione" del Comune di Sinio al trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d'azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Egea in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) e la relativa gestione è poi proseguita in capo alla società Tecnoedil in ragione di cessione di ramo d'azienda, con conseguente applicazione dell'art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il quale richiede di verificare il requisito della "evidenza pubblica" nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall'Amministrazione.

Dall'esame degli atti depositati presso gli uffici dell'Autorità non pare che la concessione sia stata rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all'ordinamento italiano e comunitario.

In ragione di quanto illustrato sull'applicabilità delle norme e dei principi del Trattato alle concessioni del servizio idrico, nonché sulla natura della trattativa privata (in particolare, nel sistema definito dalla legge di contabilità di Stato: v. *supra*, § 1.1., *sub B* e *C* dell'istruttoria riguardante Egea s.p.a.), occorre osservare che l'Amministrazione ha

giudicato senz'altro le procedure concorsuali di per sé inadeguate alla scelta del contraente con inversione nell'accertamento richiesto dalle disposizioni indicate che non appare ammissibile.

Le "speciali ed eccezionali circostanze" richieste dall'art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. si riducono quindi all'affermazione della "natura" propria del servizio acquedotto, che – secondo l'Amministrazione – "esige garanzia di continuità, esperienza, sicurezza, qualità e capacità finanziaria", che in tutti i casi (e senza particolare motivazione sul punto da parte dell'Amministrazione) le forme dell'incanto e della licitazione privata non sarebbero in grado di soddisfare con conseguente necessità di ricorrere alla trattativa privata.

Invece, le concessioni del servizio idrico non sono sottratte alle regole dell'evidenza pubblica per il loro affidamento in quanto le relative procedure devono in ogni caso rispettare le norme ed i principi del Trattato: nulla escludeva infatti che delle indicate esigenze si potesse tenere conto con la conforme predisposizione di atti di gara i quali individuassero i necessari requisiti tecnici ed imprenditoriali degli offerenti.

V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni, fermo restando che entro tale termine la società deve depositare presso gli uffici di questa Autorità l'atto con il quale il Comune di Sinio ha "autorizzato" il trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d'azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

20.2. Fognatura e depurazione.

A) Con deliberazione 28 giugno 1996, n. 33 il Consiglio comunale di Sinio affidava in concessione alla società Egea, "già concessionaria (...) del servizio acquedotto", anche "il servizio di pubblica fognatura e di depurazione acque reflue" per una durata "pari a quella del servizio acquedotto e quindi (sino al) 31.12.2009".

Al fine di superare la gestione diretta in economia dei servizi fognatura e depurazione, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., ritenendo altresì sussistenti "eccezionali e speciali circostanze" ex art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit.

che avrebbero legittimato l'individuazione del concessionario a trattativa privata, svolta direttamente con la società Egea.

Tali circostanze consistevano:

- a) nella stessa "natura" dei servizi fognatura e depurazione, che – secondo l'Amministrazione – "esige garanzia di continuità, esperienza, sicurezza, qualità e capacità finanziaria";
- b) nella ritenuta impossibilità delle procedure concorsuali (licitazione privata; asta pubblica) di garantire il soddisfacimento delle esigenze indicate, perché con la licitazione "si rischia di affidare il servizio a chi fa l'offerta più vantaggiosa, ma che non garantisce il possesso di requisiti professionali, ecc."; quanto "all'asta pubblica", essa era senz'altro esclusa.

La trattativa era condotta direttamente con la società Egea in quanto essa aveva "già avuto la concessione del servizio acquedotto" e "la gestione del servizio relativo agli scarichi è strutturalmente collegata a quello dell'acquedotto per cui è come un servizio accessorio a quello dell'acqua", come confermato dalla l. n. 36 del 1994, cit. che "assimila insieme il ciclo dell'acqua potabile e il ciclo dell'acqua scaricata", con la conseguenza che il servizio fognatura e depurazione "è integrativo di quello dell'acquedotto già dato in concessione" alla società Egea. L'Amministrazione precisava che la l. n. 36 del 1994, cit. impone una riorganizzazione delle forme di gestione "sia rispetto alla interazione del servizio" (ciclo completo delle acque), "sia rispetto al territorio in quanto (il servizio idrico integrato) sarà strutturato per ambiti ottimali comprendenti diversi Comuni di varie dimensioni" (riunificazione a livello sovracomunale).

La società istante (Tecnoedil) non ha depositato alcun contratto stipulato fra la società Egea ed il Comune, ma solo lo schema di convenzione di servizio approvato con la deliberazione Consiglio Comunale n. 33 del 1996, cit., nonché uno schema delle gestioni in essere ove è indicato il 31 dicembre 2009 quale termine di scadenza della concessione. Nell'Allegato A al contratto di cessione di ramo d'azienda 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra la società Tecnoedil e la società Egea, si dà atto che il "contratto" relativo al servizio fognatura e depurazione per il Comune di Sinio "non esiste".

Nello schema di convenzione di servizio (art. 12), approvato con la deliberazione Consiglio Comunale n. 33 del 1996, cit., si prevede che "l'Azienda (concessionaria) potrà trasferire, con il consenso del Comune, la presente convenzione soltanto ad Aziende consorziali o comprensoriali costituite da enti locali della Provincia di Cuneo o a società con prevalente capitale pubblico" (comma 1), la quale ultima però deve essere "partecipata dal Comune e dall'Azienda (concessionaria) e da una sua controllata" (comma 2). Agli atti di questa Autorità non risulta depositato alcun atto con il

quale il Comune di Sinio abbia consentito al trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dall'indicata cessione di ramo d'azienda, fermo restando che Tecnoedil non risulta "società con prevalente capitale pubblico partecipata dal Comune" di Sinio come richiesto dall'art. 12, comma 2 dello schema di convenzione, in quanto il relativo capitale sociale è interamente posseduto dalla società Egea.

B) L'affidamento in esame è stato disposto in favore della società Egea in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) e – a quanto è dato di comprendere dagli atti depositati - la relativa gestione è stata poi assunta dalla società Tecnoedil in ragione di cessione di ramo d'azienda.

Dall'esame degli atti depositati presso gli uffici dell'Autorità non pare che tale affidamento sia stato disposto con procedura ad evidenza pubblica conforme all'ordinamento italiano e comunitario, come richiesto dall'art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.

In ragione di quanto illustrato sull'applicabilità delle norme e dei principi del Trattato alle concessioni del servizio idrico, nonché sulla natura della trattativa privata (in particolare, nel sistema definito dalla legge di contabilità di Stato: v. *supra*, § 1.1., *sub* B e C dell'istruttoria riguardante Egea s.p.a.), occorre osservare che l'Amministrazione ha giudicato senz'altro le procedure concorsuali di per sé inadeguate alla scelta del contraente con inversione nell'accertamento richiesto dalle disposizioni indicate che non appare ammissibile.

Le "speciali ed eccezionali circostanze" richieste dall'art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. si riducono quindi all'affermazione della "natura" propria dei servizi fognatura e depurazione, che – secondo l'Amministrazione – "esige garanzia di continuità, esperienza, sicurezza, qualità e capacità finanziaria", che in tutti i casi (e senza particolare motivazione sul punto da parte dell'Amministrazione) le forme dell'incanto e della licitazione privata non sarebbero in grado di soddisfare con conseguente necessità di ricorrere alla trattativa privata.

Invece, le concessioni del servizio idrico non sono sottratte alle regole dell'evidenza pubblica per il loro affidamento in quanto le relative procedure devono in ogni caso rispettare le norme ed i principi del Trattato: nulla escludeva infatti che delle indicate esigenze si potesse tenere conto con la conforme predisposizione di atti di gara i quali individuassero i necessari requisiti tecnici ed imprenditoriali degli offerenti.

Il precedente affidamento in concessione alla società Egea della gestione del servizio acquedotto (peraltro disposto con procedura difforme dall'evidenza pubblica: vedi *supra*, § 20.1) non costituiva di per sé un vincolo per l'Amministrazione ad affidare direttamente al medesimo soggetto anche i diversi servizi di fognatura e depurazione, proprio perché la disciplina di settore del servizio idrico richiamata sul punto nella deliberazione Consiglio comunale n.

36 del 1997, cit. (l. n. 36 del 1994, cit.) persegue la riunificazione dei segmenti del servizio idrico che però deve essere attuata a livello sovracomunale (come osservato dalla stessa Amministrazione comunale: vedi *supra*, in questo §) e in ogni caso conformemente alla disciplina italiana e comunitaria sulle forme di affidamento della titolarità della gestione del servizio, disciplina che – anche con riferimento all'epoca di affidamento della concessione in esame – richiede il rispetto dell'evidenza pubblica (cfr. art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.).

V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica.

Tuttavia, la società Tecnoedil non può neppure giovare della prosecuzione della gestione sino al 31 dicembre 2006 ex art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.,

- 1) perché il relativo rapporto concessorio non pare essere mai stato instaurato dall'Amministrazione concedente con la società Egea: le quali non risulta che Comune e gestore abbiano stipulato alcun atto convenzionale, e quindi tale rapporto – non essendo mai sorto giuridicamente - non può dirsi neppure trasferito in ragione del contratto di cessione di ramo d'azienda 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra la società Egea e la società Tecnoedil, il cui Allegato A infatti dà atto che il “contratto” relativo al servizio fognatura e depurazione per il Comune di Sinio “non esiste”,
- 2) ovvero perché, quand'anche le parti (Comune di Sinio, società Egea) avessero sottoscritto lo schema di convenzione di servizio, approvato con la deliberazione Consiglio Comunale n. 33 del 1996, cit., tale convenzione non avrebbe consentito alla società Egea di cedere successivamente il relativo rapporto alla Tecnoedil la quale non è “società con prevalente capitale pubblico partecipata dal Comune” di Sinio (cfr. art. 12, comma 2 dello schema di convenzione), fermo restando che nessun atto di “consenso” del Comune è stato depositato presso questa Autorità (art. 12, comma 1).

Appare pertanto necessario avviare la procedura per l'affidamento della titolarità della gestione del servizio ai sensi dell'art. 113, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni.

21. Gestioni nel Comune di Treiso.

21.1. Acquedotto.

A) Con deliberazione 26 settembre 1994, n. 26 il Consiglio comunale di Treiso affidava in concessione alla società Egea “la gestione del pubblico servizio di distribuzione dell’acqua potabile in tutto il territorio comunale, per la durata di anni 15 (quindici), con decorrenza dal 1.11.1994”.

Al fine di superare la gestione diretta in economia del servizio, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l’affidamento in concessione a terzi ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit. Il Consiglio comunale riteneva altresì sussistenti “eccezionali e speciali circostanze” ex art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. che avrebbero legittimato l’individuazione del concessionario a trattativa privata, svolta direttamente con la società Egea in quanto essa già gestiva nel Comune di Treiso “e più in generale quasi nell’intero comprensorio albese, il pubblico servizio di distribuzione del gas”, società che l’Amministrazione reputava senz’altro ditta con “solidità economica”, dimostratasi “qualificata ed efficiente nella gestione del servizio gas”.

Tali circostanze “eccezionali e speciali” consistevano:

a) nella stessa “natura del servizio dell’acquedotto”, che – secondo l’Amministrazione – “esige da un lato garanzie di continuità, di esperienza, sicurezza e qualità, e dall’altro ampia professionalità, solidità economica e capacità finanziaria per la gestione degli impianti e per il loro adeguamento alle maggiori necessità dell’utenza”;

b) nella ritenuta impossibilità delle procedure concorsuali (asta pubblica, licitazione privata) di garantire il soddisfacimento delle esigenze indicate, perché

b.1) in ogni caso l’asta pubblica non consentirebbe una adeguata “preselezione tra gli offerenti” ed esporrebbe l’Amministrazione concedente al rischio di “accogliere offerte provenienti da soggetti privi di qualunque esperienza”,

b.2) il ricorso nel caso in esame alla licitazione privata presupponeva che l’Amministrazione avesse predisposto “il contratto in tutti i suoi elementi” (in particolare, “le vere e proprie norme contrattuali” e “gli eventuali progetti esecutivi da realizzarsi”), adempimento che “allo stato non è possibile definire nel dettaglio”, fermo restando che anche la licitazione privata era ritenuta tale da esporre l’Amministrazione comunale “al rischio di dover affidare la concessione a ditta o impresa (...) che abbia presentato l’offerta economicamente più bassa” senza garanzie in ordine al “possessione dei requisiti (di) capacità professionale, finanziaria e tecnica”.

Con Contratto 21 dicembre 1994, rep. n. 374 (rogante il Segretario comunale di Treiso, Dr.ssa Rosanna Rinaldi) il Comune e la società EGEEA disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione del servizio

acquedotto avrebbe avuto "durata quindicennale con decorrenza dal 01/11/1994" (§ 2) e conseguente scadenza il 1° novembre 2009.

Nella convenzione di servizio, allegata a tale Contratto *sub A* ed accettata dal gestore, si prevede che "la Concessionaria avrà la facoltà di trasferire, previa autorizzazione del Comune, la concessione ad altra impresa" (art. 30, comma 1). Agli atti di questa Autorità, però, non risulta depositata la "autorizzazione" del Comune di Treiso al trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d'azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Egea in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) e la relativa gestione è poi proseguita in capo alla società Tecnoedil in ragione di cessione di ramo d'azienda, con conseguente applicazione dell'art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il quale richiede di verificare il requisito della "evidenza pubblica" nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall'Amministrazione.

Dall'esame degli atti depositati presso gli uffici dell'Autorità non pare che la concessione sia stata rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all'ordinamento italiano e comunitario.

In ragione di quanto illustrato sull'applicabilità delle norme e dei principi del Trattato alle concessioni del servizio idrico, nonché sulla natura della trattativa privata (in particolare, nel sistema definito dalla legge di contabilità di Stato: v. *supra*, § 1.1., *sub B* e *C* dell'istruttoria riguardante Egea s.p.a.), occorre osservare che l'Amministrazione - con inversione nell'accertamento richiesto dalle disposizioni indicate che non appare ammissibile - ha giudicato le procedure concorsuali di per sé inadeguate alla scelta del contraente, ovvero ha ritenuto di non poter farvi ricorso per fatto imputabile alla stessa Amministrazione (impossibilità - non meglio specificata - di predisporre gli atti per la licitazione privata).

Le "speciali ed eccezionali circostanze" richieste dall'art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. si riducono quindi all'affermazione della "natura" propria del servizio acquedotto, che - secondo l'Amministrazione - "esige da un lato garanzie di continuità, di esperienza, sicurezza e qualità, e dall'altro ampia professionalità, solidità economica e capacità finanziaria per la gestione degli impianti e per il loro adeguamento alle maggiori necessità dell'utenza", che in tutti i casi le forme concorsuali (incanto e licitazione privata) non sarebbero in grado di soddisfare con conseguente necessità di ricorrere alla trattativa privata.

Invece, le concessioni del servizio idrico non sono sottratte alle regole dell'evidenza pubblica per il loro affidamento in quanto le relative procedure devono in ogni caso rispettare le norme ed i principi del Trattato: nulla escludeva infatti che delle indicate esigenze si potesse tenere conto con la conforme predisposizione di atti di gara i quali individuassero i necessari requisiti tecnici ed imprenditoriali degli offerenti.

V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni, fermo restando che entro tale termine il gestore deve comunque depositare presso gli uffici di questa Autorità l'atto con il quale il Comune di Treiso ha "autorizzato" il trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d'azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

21.2. Fognatura e depurazione.

A) Con deliberazione 11 luglio 1997, n. 23 il Consiglio comunale di Treiso affidava in concessione alla società Egea anche "il servizio comunale di raccolta e depurazione delle acque reflue per la durata di anni 13 (...) e con scadenza in data 31 ottobre 2009, coincidente con il termine di scadenza della concessione del servizio di acquedotto".

Al fine di superare la gestione diretta in economia dei servizi fognatura e depurazione, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., e riteneva di "aderire alla proposta formulata dalla Ditta E.G.E.A. s.r.l., ricevuta dal Comune in data 26.6.1997", sussistendo "circostanze speciali ed eccezionali" ex art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. per l'individuazione del concessionario a trattativa privata (diretta). "Infatti", secondo l'Amministrazione, la società Egea già gestiva "in concessione il servizio acquedotto ed ai sensi del nuovo sistema previsto (dalla l. n. 36 del 1994, cit.) il servizio di raccolta e depurazione delle acque di scarico si configura come accessorio del servizio idrico, con evidente ragionevolezza della scelta di affidare i medesimi ad un unico gestore".

Con successivo Contratto (nr. di repertorio e data di stipulazione non conosciuti: cfr. tuttavia l'Allegato A al contratto di cessione di ramo d'azienda 20 dicembre 2000, rep. n. 85799, il quale indica il contratto "n. 439 del 28.12.98 (...) non

registrato”) il Comune e la società Egea disciplinavano il rapporto così instaurato, che avrebbe vincolato “le Parti per tutta la durata della già esistente Convenzione Acquedotto”, con conseguente scadenza del rapporto in esame il 1° novembre 2009.

Lo schema di convenzione di servizio, approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 23 del 1997, cit., pare non escludere il trasferimento a terzi della concessione purché il Comune vi acconsenta (“cessione” non “abusiva”: cfr. art. 14, comma 1, lett. a). Agli atti di questa Autorità non risulta alcun atto con il quale il Comune di Treiso abbia consentito al trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d’azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Egea in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) e la relativa gestione è poi proseguita in capo alla società Tecnoedil in ragione di cessione di ramo d’azienda, con conseguente applicazione dell’art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il quale richiede di verificare il requisito della “evidenza pubblica” nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall’Amministrazione.

Dall’esame degli atti depositati presso gli uffici dell’Autorità non pare che la concessione sia stata rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all’ordinamento italiano e comunitario.

In ragione di quanto illustrato sull’applicabilità delle norme e dei principi del Trattato alle concessioni del servizio idrico, nonché sulla natura della trattativa privata (in particolare, nel sistema definito dalla legge di contabilità di Stato: v. *supra*, § 1.1., *sub* B e C dell’istruttoria riguardante Egea s.p.a.), occorre osservare che l’Amministrazione ha senz’altro ritenuto sussistenti le “speciali ed eccezionali circostanze” richieste dall’art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. ed ha richiamato la disciplina nazionale del servizio idrico (l. n. 36 del 1994, cit.) in base alla quale sarebbe stato “ragionevole” affidare direttamente senza gara alla società Egea anche i servizi fognatura e depurazione.

Invece, le concessioni del servizio idrico non sono sottratte alle regole dell’evidenza pubblica per il loro affidamento in quanto le relative procedure devono in ogni caso rispettare le norme ed i principi del Trattato.

Il precedente affidamento alla società Egea della gestione in concessione del servizio acquedotto (peraltro disposto con procedura difforme dall’evidenza pubblica: vedi *supra*, § 21.1) non costituiva di per sé un vincolo per l’Amministrazione ad affidare direttamente al medesimo soggetto anche i diversi servizi di fognatura e depurazione, proprio perché la disciplina di settore del servizio idrico richiamata sul punto nella deliberazione Consiglio comunale n. 23 del 1997, cit. (l. n. 36 del 1994, cit.) persegue la riunificazione dei segmenti del servizio idrico che però deve essere

attuata a livello sovracomunale e in ogni caso conformemente alla disciplina italiana e comunitaria sulle forme di affidamento della titolarità della gestione del servizio, disciplina che – anche con riferimento all'epoca di affidamento della concessione in esame – richiede il rispetto dell'evidenza pubblica (cfr. art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.).

V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni, fermo restando che entro tale termine la società deve depositare presso gli uffici di questa Autorità l'atto con il quale il Comune di Treiso ha consentito al trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d'azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

22. Gestioni nel Comune di Trezzo Tinella.

22.1. Acquedotto.

A) Con deliberazione 25 novembre 1994, n. 28 il Consiglio comunale di Trezzo Tinella affidava in concessione alla società Egea "la gestione del pubblico servizio di distribuzione dell'acqua potabile in tutto il territorio comunale, per la durata di anni 15 (quindici), con decorrenza dal 1.01.1995".

Al fine di superare la gestione diretta in economia del servizio, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit. Il Consiglio comunale riteneva altresì sussistenti "eccezionali e speciali circostanze" ex art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. che avrebbero legittimato l'individuazione del concessionario a trattativa privata, svolta direttamente con la società Egea in quanto essa "attualmente gestirà (*sic*) nel Comune di Trezzo, e più in generale quasi nell'intero comprensorio albese, il pubblico servizio di distribuzione del gas", società che l'Amministrazione reputava senz'altro ditta con "solidità economica", dimostratasi "qualificata ed efficiente nella gestione del servizio gas".

Tali circostanze "eccezionali e speciali" consistevano:

a) nella stessa "natura del servizio dell'acquedotto", che – secondo l'Amministrazione – "esige da un lato garanzie di continuità, di esperienza, sicurezza e qualità, e dall'altro ampia professionalità, solidità economica e capacità finanziaria per la gestione degli impianti e per il loro adeguamento alle maggiori necessità dell'utenza";

b) nella ritenuta impossibilità delle procedure concorsuali (asta pubblica, licitazione privata) di garantire il soddisfacimento delle esigenze indicate, perché

b.1) in ogni caso l'asta pubblica non consentirebbe una adeguata "preselezione tra gli offerenti" ed esporrebbe l'Amministrazione concedente al rischio di "accogliere offerte provenienti da soggetti privi di qualunque esperienza",

b.2) il ricorso nel caso in esame alla licitazione privata presupponeva che l'Amministrazione avesse predisposto "il contratto in tutti i suoi elementi" (in particolare, "le vere e proprie norme contrattuali" e "gli eventuali progetti esecutivi da realizzarsi"), adempimento che "allo stato non è possibile definire nel dettaglio", fermo restando che anche la licitazione privata era ritenuta tale da esporre l'Amministrazione comunale "al rischio di dover affidare la concessione a ditta o impresa (...) che abbia presentato l'offerta economicamente più bassa" senza garanzie in ordine al "possesso dei requisiti (di) capacità professionale, finanziaria e tecnica".

Con Contratto 8 marzo 1995, rep. n. 309 (rogante il Segretario comunale di Trezzo Tinella, Dr.ssa Rosanna Rinaldi) il Comune e la società Egea disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione del servizio acquedotto avrebbe avuto "durata quindicennale con decorrenza dal 01.01.1995" (§ 2) e conseguente scadenza il 1° gennaio 2010. Agli atti di questa Autorità risulta depositato uno schema delle gestioni in essere ove la società istante indica invece il "31.12.2005" quale termine di scadenza del rapporto concessorio.

Nella convenzione di servizio, allegata a tale Contratto *sub* A ed accettata dal gestore, si prevede che "la Concessionaria avrà la facoltà di trasferire, previa autorizzazione del Comune, la concessione ad altra impresa" (art. 30, comma 1). Agli atti di questa Autorità, però, non risulta depositata la "autorizzazione" del Comune di Trezzo Tinella al trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d'azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Egea in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) e la relativa gestione è poi proseguita in capo alla società Tecnoedil in ragione di cessione di ramo d'azienda, con conseguente applicazione dell'art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il quale richiede di verificare il requisito della "evidenza pubblica" nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall'Amministrazione.

Dall'esame degli atti depositati presso gli uffici dell'Autorità non pare che la concessione sia stata rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all'ordinamento italiano e comunitario.

In ragione di quanto illustrato sull'applicabilità delle norme e dei principi del Trattato alle concessioni del servizio idrico, nonché sulla natura della trattativa privata (in particolare, nel sistema definito dalla legge di contabilità di Stato: v. *supra*, § 1.1., sub B e C dell'istruttoria riguardante Egea s.p.a.), occorre osservare che l'Amministrazione - con inversione nell'accertamento richiesto dalle disposizioni indicate che non appare ammissibile - ha giudicato le procedure concorsuali di per sé inadeguate alla scelta del contraente, ovvero ha ritenuto di non poter farvi ricorso per fatto imputabile alla stessa Amministrazione (impossibilità – non meglio specificata – di predisporre gli atti per la licitazione privata).

Le "speciali ed eccezionali circostanze" richieste dall'art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. si riducono quindi all'affermazione della "natura" propria del servizio acquedotto, che – secondo l'Amministrazione – "esige da un lato garanzie di continuità, di esperienza, sicurezza e qualità, e dall'altro ampia professionalità, solidità economica e capacità finanziaria per la gestione degli impianti e per il loro adeguamento alle maggiori necessità dell'utenza", che in tutti i casi le forme concorsuali (incanto e licitazione privata) non sarebbero in grado di soddisfare con conseguente necessità di ricorrere alla trattativa privata.

Invece, le concessioni del servizio idrico non sono sottratte alle regole dell'evidenza pubblica per il loro affidamento in quanto le relative procedure devono in ogni caso rispettare le norme ed i principi del Trattato: nulla escludeva infatti che delle indicate esigenze si potesse tenere conto con la conforme predisposizione di atti di gara i quali individuassero i necessari requisiti tecnici ed imprenditoriali degli offerenti.

V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006 rispetto al termine convenuto (1° gennaio 2010).

Anticipata cessazione che non si affermerebbe invece ove con successiva stipulazione - non conosciuta da questa Autorità - il Comune ed il gestore abbiano convenuto una riduzione del termine contrattuale al 31 dicembre 2005, come indicato nell'istanza dalla società Tecnoedil.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni, fermo restando che entro tale termine la società deve fornire i necessari chiarimenti in ordine al termine contrattuale e depositare presso gli uffici di questa

Autorità l'atto con il quale il Comune di Trezzo Tinella ha "autorizzato" il trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d'azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

22.2. Fognatura e depurazione.

A) Con deliberazione 15 luglio 1997, n. 14 il Consiglio comunale di Trezzo Tinella affidava in concessione alla società Egea anche "il servizio comunale di raccolta e depurazione delle acque reflue per la durata di anni 13 (...) e con scadenza in data 31 dicembre 2009, coincidente con il termine di scadenza della concessione del servizio di acquedotto".

Al fine di superare la gestione diretta in economia dei servizi fognatura e depurazione, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., e riteneva di "aderire alla proposta formulata dalla Ditta E.G.E.A. s.r.l., ricevuta dal Comune in data 26.6.1997", sussistendo "circostanze speciali ed eccezionali" ex art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. per l'individuazione del concessionario a trattativa privata (diretta). "Infatti", secondo l'Amministrazione, la società Egea già gestiva "in concessione il servizio acquedotto ed ai sensi del nuovo sistema previsto (dalla l. n. 36 del 1994, cit.) il servizio di raccolta e depurazione delle acque di scarico si configura come accessorio del servizio idrico, con evidente ragionevolezza della scelta di affidare i medesimi ad un unico gestore".

Con successivo Contratto 14 dicembre 1998, rep. n. 368 (rogante il Segretario comunale di Trezzo Tinella, Dr. Giovanni Pesce) il Comune e la società Egea disciplinavano il rapporto così instaurato, che avrebbe vincolato "le Parti per tutta la durata della già esistente Convenzione Acquedotto" (art. 4, comma 1), con conseguente scadenza del rapporto in esame il 1° gennaio 2010. Agli atti di questa Autorità risulta depositato uno schema delle gestioni in essere ove la società istante indica invece il "31.12.2005" quale termine di scadenza del rapporto concessorio.

Tale Contratto pare non escludere il trasferimento a terzi della concessione purché il Comune vi acconsenta ("cessione" non "abusiva": cfr. art. 14, comma 1, lett. a). Agli atti di questa Autorità, però, non risulta alcun atto con il quale il Comune di Trezzo Tinella abbia consentito al trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d'azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Egea in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) e la relativa gestione è poi proseguita in capo alla società Tecnoedil in ragione di cessione di ramo d'azienda, con conseguente applicazione dell'art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il quale richiede di verificare il requisito della "evidenza pubblica" nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall'Amministrazione.

Dall'esame degli atti depositati presso gli uffici dell'Autorità non pare che la concessione sia stata rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all'ordinamento italiano e comunitario.

In ragione di quanto illustrato sull'applicabilità delle norme e dei principi del Trattato alle concessioni del servizio idrico, nonché sulla natura della trattativa privata (in particolare, nel sistema definito dalla legge di contabilità di Stato: *v. supra*, § 1.1., *sub* B e C dell'istruttoria riguardante Egea s.p.a.), occorre osservare che l'Amministrazione ha senz'altro ritenuto sussistenti le "speciali ed eccezionali circostanze" richieste dall'art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit., ed ha richiamato la disciplina nazionale del servizio idrico (l. n. 36 del 1994, cit.) in base alla quale sarebbe stato "ragionevole" affidare direttamente senza gara alla società Egea anche i servizi fognatura e depurazione.

Invece, le concessioni del servizio idrico non sono sottratte alle regole dell'evidenza pubblica per il loro affidamento in quanto le relative procedure devono in ogni caso rispettare le norme ed i principi del Trattato.

Il precedente affidamento alla società Egea della gestione in concessione del servizio acquedotto (peraltro disposto con procedura difforme dall'evidenza pubblica: vedi *supra*, § 22.1.) non costituiva di per sé un vincolo per l'Amministrazione ad affidare direttamente al medesimo soggetto anche i diversi servizi di fognatura e depurazione, proprio perché la disciplina di settore del servizio idrico richiamata sul punto nella deliberazione Consiglio comunale n. 14 del 1997, cit. (l. n. 36 del 1994, cit.) persegue la riunificazione dei segmenti del servizio idrico che però deve essere attuata a livello sovracomunale e in ogni caso conformemente alla disciplina italiana e comunitaria sulle forme di affidamento della titolarità della gestione del servizio, disciplina che – anche con riferimento all'epoca di affidamento della concessione in esame – richiede il rispetto dell'evidenza pubblica (cfr. art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.).

V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006 rispetto al termine convenuto (1° gennaio 2010).

Anticipata cessazione che non si affermerebbe invece ove con successiva stipulazione - non conosciuta da questa Autorità - il Comune ed il gestore abbiano convenuto una riduzione del termine contrattuale al 31 dicembre 2005, come indicato nell'istanza dalla società Tecnoedil.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni, fermo restando che entro tale termine la società deve comunque fornire i necessari chiarimenti in ordine al termine contrattuale e depositare presso gli uffici di questa Autorità l'atto con il quale il Comune di Trezzo Tinella ha consentito al trasferimento alla società Tecnoedil della concessione in esame derivante dalla cessione di ramo d'azienda oggetto del contratto 20 dicembre 2000, rep. n. 85799 (notaio Dr. Stefano Corino) stipulato fra tale società e la società Egea.

**Comuni che hanno costituito il Consorzio BLA (poi unificato nel nuovo Consorzio ACCI), il quale ha affidato a
TECNOEDIL s.p.a. gestioni in concessione con effetto per i territori dei Comuni consorzisti**

23. Gestioni per il Consorzio BLA (poi unificato nel nuovo Consorzio ACCI).

23.1. Acquedotto.

A) Con deliberazione 30 novembre 1988, n. 64 l'Assemblea del Consorzio Acquedotto Bassa Langa Ascuitta (BLA) affidava in concessione alla società Tecnoedil la gestione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile con effetto per i territori dei Comuni che all'epoca costituivano tale Consorzio: Baldissero d'Alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, Santo Stefano Roero, Vezza d'Alba.

Con Convenzione 2 maggio 1989, rep. n. 22 (rogante il Segretario del Consorzio, Dr. Giovanni Pastorino Olmi) il Consorzio e la società Tecnoedil disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo la durata della concessione "in anni 20 (venti) con decorrenza giuridica dal 1/1/89" (§ 5) e conseguente scadenza il 1° gennaio 2009.

Il Consorzio era quindi trasformato ai sensi degli artt. 25 e 60, l. n. 142 del 1990, cit. con contestuale adesione dei Comuni di Castagnito, Castellinaldo, Govone, Magliano Alfieri e Priocca (cfr. rogito 3 settembre 1992, rep. n. 27761, notaio Dr. Fabrizio Donotti di Alba), cui si aggiungevano successivamente il Comune di Canale (cfr. rogito 14 novembre 1995, rep. n. 1207, notaio Dr. Franco Ocleppo di Canale), nonché i Comuni di Corneliano d'Alba, Guarene,

Montà, Monticello d'Alba, Neive, Pocapaglia, Sommariva Bosco e Sommariva Perno (cfr. deliberazione Assemblea consortile 3 giugno 1997, n. 3 e rogito 31 luglio 1997, rep. n. 2329, notaio Dr. Franco Ocleppo di Canale).

Con deliberazione 31 luglio 1997, n. 11 l'Assemblea consortile prendeva atto che l'originaria convenzione 2 maggio 1989, rep. n. 22 con la società Tecnoedil era "stata approvata nell'anno 1988 quando il Consorzio era composto da n. 5 Comuni" (Baldissero d'Alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, Santo Stefano Roero, Vezza d'Alba) e che in epoca successiva avevano aderito al Consorzio numerosi altri Comuni (Canale, Castagnito, Castellinaldo, Corneliano, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà, Monticello, Neive, Pocapaglia, Priocca, Sommariva Bosco, Sommariva Perno), "alcuni" dei quali avevano in corso con il medesimo gestore (Tecnoedil) "convenzioni (di concessione) similari con scadenza ad anni successivi alla convenzione in essere tra il Consorzio e la ditta Tecnoedil (come esempio il Comune di Sommariva Perno la cui convenzione scade il 31/12/2016)".

Al fine di "consentire che i rapporti giuridici sopra citati (quello del Consorzio con la società Tecnoedil; quelli dei Comuni con la medesima società) esaurissero i loro effetti in modo uniforme" l'Assemblea riteneva "necessario prorogare il termine della convenzione in essere" tra il Consorzio e la Tecnoedil "per unificare la scadenza delle varie convenzioni". Era pertanto approvato lo schema di una nuova convenzione "con la ditta Tecnoedil (...) per la gestione dell'acquedotto del Consorzio Acquedotto Bassa Langa Asciutta" con effetto per tutti i territori dei Comuni consorziati. Con Convenzione 18 maggio 1998, rep. n. 38 (rogante il Segretario del Consorzio, Dr. Giuseppe Sammori) le parti disciplinavano tale rapporto, stabilendo che la concessione avrebbe avuto "termine il 31/12/2016" (art. 2, comma 1).

In ragione della documentazione richiesta in corso di istruttoria a tutti i Comuni di nuova adesione al Consorzio BLA, questa Autorità ha verificato che al 31 luglio 1997 (data di approvazione della deliberazione Assemblea consortile n. 11 sopra citata) avevano in corso con la società Tecnoedil rapporti di concessione per il servizio acquedotto i seguenti Comuni:

<i>COMUNE</i>	<i>AFFIDAMENTO</i>	<i>CONVENZIONE</i>	<i>DURATA</i>
Castagnito	Deliberazione C.C. 20 marzo 1990, n. 56	Convenzione non depositata	20 anni, con scadenza 1° gennaio 2011 (art. 2, comma 1, schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale)
Castellinaldo	Deliberazione Assemblea del Consorzio per la gestione dell'Acquedotto tra i Comuni di Castellinaldo e Magliano Alfieri 30 novembre 1989, n. 5	Convenzione non depositata	20 anni, con scadenza 1° dicembre 2009 (art. 2, comma 1, schema di convenzione approvato dall'Assemblea consortile)
Corneliano d'Alba	Deliberazione C.C. 12 dicembre 1988, n. 79/c	Convenzione sottoscritta dalle parti in data e con nr. di repertorio non indicati	25 anni, con scadenza 1° febbraio 2014 (art. 2, comma 1, Convenzione)
Guarene	Deliberazione C.C. 29 marzo 1993, n. 9	Convenzione 25 agosto 1993, rep. n. 408	15 anni, con scadenza 1° settembre 2008 (§ 5, Convenzione)
Magliano Alfieri	Deliberazione Assemblea del Consorzio per la gestione dell'Acquedotto tra i Comuni di Castellinaldo e Magliano Alfieri 30 novembre 1989, n. 5	Convenzione non depositata	20 anni, con scadenza 1° dicembre 2009 (art. 2, comma 1, schema di convenzione approvato dall'Assemblea consortile)
Monticello d'Alba	Deliberazione C.C. 5 febbraio 1993, n. 7	Contratto 30 luglio 1993, rep. n. 187	15 anni, con scadenza 30 giugno 2008 (§ 4, Contratto)
Neive	Deliberazione C.C. 26 settembre 1991, n. 24	Contratto 17 ottobre 1991, rep. n. 673	15 anni, con scadenza 31 dicembre 2006 (§ 4, Contratto)
Pocapaglia	Deliberazione C.C. 26 ottobre 1996, n. 63	Convenzione sottoscritta dalle parti in data e con nr. di repertorio non conosciuti	15 anni, con scadenza in data non anteriore al 26 ottobre 2011 (art. 2, Convenzione)
Priocca	Deliberazione C.C. 28 giugno 1991, n. 33	Convenzione 27 settembre 1991, rep. n. 994	20 anni, con scadenza 1° gennaio 2012 (§ 6, Convenzione)
Sommariva Perno	Deliberazione 9 febbraio 1996, n. 3	Contratto 29 aprile 1996, rep. n. 1263	20 anni, con scadenza 1° maggio 2016 (§ 1, Convenzione)

Invece, la concessione del servizio acquedotto fra il Comune di Canale e la società Tecnoedil era già scaduta il 1° gennaio 1994 (cfr. Convenzione 1° marzo 1993, rep. n. 858, nonché deliberazione Consiglio comunale 22 dicembre 1992, n. 57), mentre il Comune di Sommariva Bosco non aveva mai affidato in concessione alla società Tecnoedil il servizio acquedotto, che era gestito in economia attraverso appalto ad altra impresa privata (cfr. deliberazione Giunta comunale 18 dicembre 1997, n. 314). I Comuni di Govone e di Montà, infine, non hanno depositato la documentazione richiesta.

B) Al 31 luglio 1997 (data di approvazione della deliberazione Assemblea consortile n. 11 sopra citata) Ii Comuni di nuova adesione al Consorzio BLA (ad eccezione di Canale e Sommariva Bosco: vedi *infra*) avevano in corso con la società Tecnoedil rapporti di concessione al 31 luglio 1997 (data di approvazione della deliberazione Assemblea consortile n. 11 sopra citata) con scadenze di gran lunga anteriori al 31 dicembre 2016, che è stato individuato dal Consorzio quale nuovo termine di scadenza unitaria della gestione nei territori di tutti i Comuni consorzisti (quelli "originari" e quelli di nuova adesione): da un differenziale minimo di cinque anni (Comune di Priocca: 1° gennaio 2012) ad un differenziale massimo di dieci anni (Comune di Neive: 31 dicembre 2006). Unicamente il Comune di Sommariva Perno aveva affidato alla società Tecnoedil la gestione in concessione del servizio acquedotto con scadenza di poco inferiore (31 maggio 2016) al nuovo termine unitario (31 dicembre 2016).

Ne consegue che la deliberazione Assemblea consortile n. 11 del 1997, cit. ha realizzato in favore della società Tecnoedil un aumento del periodo di gestione del servizio acquedotto nei territori dei Comuni di nuova adesione al Consorzio BLA, aumento che per di più appare in tutti i casi consistente (minimo: cinque anni; massimo dieci anni).

Inoltre, i Comuni di nuova adesione Guarene, Monticello d'Alba e Neive non avevano in corso rapporti concessori con "scadenza successiva" a quella di cui alla Convenzione n. 22 del 1989, cit. (1° gennaio 2009), come invece presupposto erroneamente dalla deliberazione di Assemblea consortile n. 11 del 1997, cit.: tali rapporti avevano invece infatti scadenza anteriore al 1° gennaio 2009 (cfr. la tabella sopra riportata).

La società Tecnoedil ha altresì giovato di ulteriori otto anni (1° gennaio 2009-31 dicembre 2016) con riferimento alla gestione nei territori dei Comuni di Baldissero d'Alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, Santo Stefano Roero, Vezza d'Alba, che costituivano originariamente il Consorzio Bla.

Il rapporto di concessione per i territori dei Comuni di Canale e di Sommariva Bosco è stato invece costituito *ex novo* dal Consorzio, perché il precedente rapporto fra il Comune e la società Tecnoedil era scaduto da tempo (Canale), oppure perché il Comune non aveva mai affidato alcuna concessione a tale società (Sommariva Bosco).

C) Con riferimento alla gestione nei Comuni di nuova adesione al Consorzio BLA non soccorre per la definizione della presente istruttoria il richiamo agli istituti della rinnovazione oppure della proroga.

L'art. 6, l. n. 537 del 1993, cit. (non citato peraltro dall'Amministrazione) disciplina la facoltà di rinnovazione di un contratto della Pubblica Amministrazione nei "tre mesi" successivi alla sua scadenza, fermo restando che essa non attiene alla diversa ipotesi della proroga - disposta in corso di rapporto - "dello stesso contratto originariamente stipulato" la quale "sposta in avanti il solo termine di scadenza del rapporto, che resta regolato dalla convenzione accessiva all'atto di affidamento del servizio" (Consiglio di Stato, sez. V, 31 dicembre 2003, n. 9302).

La deliberazione Assemblea consortile n. 11 del 1997, cit., e la conseguente Convenzione n. 38 del 1998, cit. instaurano invece un nuovo ed unitario rapporto concessorio in sostituzione di tutti i precedenti rapporti che i Comuni di nuova adesione al Consorzio BLA avevano instaurato con la società Tecnoedil, ancora in corso al 31 luglio 1997.

Quindi, con riferimento a tali Comuni di nuova adesione il Consorzio non ha disposto né una rinnovazione (*ex art. 6, l. n. 537 del 1993, cit.*), né tanto meno una proroga di un medesimo contratto, bensì la sostituzione di precedenti contratti con un nuovo contratto le cui pattuizioni sono infatti diverse (anzitutto, il maggior termine di scadenza ed il più ampio perimetro di gestione del servizio, con conseguente modificazione del regime tariffario e della misura del canone di concessione da riversare all'Amministrazione concedente).

La deliberazione Assemblea consortile n. 11 del 1997, cit. realizza senza gara un diverso affidamento in favore della medesima società Tecnoedil il quale costituisce nuovo titolo giuridico per la gestione del servizio nei territori dei Comuni di nuova adesione al Consorzio, con procedura diversa dall'evidenza pubblica che non appare conforme all'ordinamento italiano e comunitario (art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.).

D) Affidamento senza gara della titolarità della gestione del servizio che sicuramente è stato disposto con riferimento ai territori dei Comuni di Canale e di Sommariva Bosco, i quali al 31 luglio 1997 non avevano in corso alcun rapporto concessorio con la società Tecnoedil.

E) Si deve ritenere che il Consorzio abbia disposto un affidamento senza gara anche con riferimento ai territori dei Comuni di Govone e di Montà, i quali hanno ritenuto di non depositare la documentazione richiesta, perché essi ricadono nell'ipotesi *sub C* (rapporti di concessione in corso) ovvero in quella *sub D* (inesistenza di rapporti di concessione in corso).

F) Per i territori dei Comuni originari consorzisti (Baldissero d'Alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, Santo Stefano Roero, Vezza d'Alba) il Consorzio non avrebbe potuto disporre una rinnovazione *ex art. 6, l. n. 537 del 1993, cit.*,

perchè il termine di scadenza indicato nella Convenzione n. 22 del 1989, cit. con la società Tecnoedil (1° gennaio 2009) era ben lontano dall'essere spirato alla data del 31 luglio 1997.

Ove la deliberazione Assemblea consortile n. 11 del 1997, cit. afferma che era "necessario prorogare il termine della convenzione in essere fra questo ente e la ditta concessionaria" (Convenzione n. 22 del 1989, cit.), parrebbe disporre una "proroga" in corso di rapporto. Tuttavia, occorre riconoscere non solo che tale facoltà di proroga non pare prevista nell'originaria Convenzione n. 22 del 1989, cit., ma che comunque la deliberazione Assemblea consortile n. 11 del 1997, cit., e la conseguente Convenzione n. 38 del 1998, cit. instaurano un nuovo ed unitario rapporto concessorio in sostituzione di quello di cui alla Convenzione n. 22 del 1989, cit.

Anche per la gestione nei Comuni originari consorzisti si sostituisce il precedente contratto con un nuovo contratto le cui pattuizioni sono diverse (anzitutto, il maggior termine di scadenza ed il più ampio perimetro di gestione del servizio, con conseguente modificazione del regime tariffario e della misura del canone di concessione da riversare all'Amministrazione concedente).

La deliberazione Assemblea consortile n. 11 del 1997, cit. realizza senza gara un diverso affidamento in favore della medesima società Tecnoedil il quale costituisce nuovo titolo giuridico per la gestione del servizio nei territori dei Comuni "originari" consorzisti, con procedura diversa dall'evidenza pubblica che non appare conforme all'ordinamento italiano e comunitario (art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.).

G) Pare infine opportuno precisare che tutti i rapporti concessori con la società Tecnoedil antecedenti alla Convenzione n. 38 del 1998, cit. (quello instaurato dal Consorzio per i territori dei Comuni originari consorzisti; quelli instaurati dai singoli Comuni divenuti poi consorzisti, ad eccezione di Canale e Sommariva Bosco, che non avevano rapporti in corso, e di Sommariva Perno, che aveva affidato la concessione nel 1996) avrebbero potuto continuare sino alle rispettive scadenze contrattuali *ex art.* 10, comma 3, l. n. 36 del 1994, cit. trattandosi di concessioni rilasciate anteriormente al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.).

Tuttavia, tale soluzione appare preclusa, perché – come sopra illustrato - il Consorzio ha inteso disporre un affidamento unitario della concessione del servizio acquedotto che costituisce nuovo titolo giuridico per la gestione nei territori dei Comuni interessati, con stipulazione di una convenzione in sostituzione delle precedenti che ridefinisce le rispettive posizioni soggettive. Conclusione che trova ulteriore conferma in atti coevi e successivi del Consorzio (deliberazioni dell'Assemblea consortile 7 agosto 1997, n. 13, su cui vedi *infra*, § 23.2, nonché 2 giugno 1998, n. 18) ove si definisce espressamente "nuova" la convenzione in esame con la società Tecnoedil.

H) V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione non abbia dato in tutti i casi sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio in esame al 31 dicembre 2006 rispetto al termine convenuto del 31 dicembre 2016.

Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni.

23.2. Fognatura e depurazione.

A) Con deliberazione 7 agosto 1997, n. 13 l'Assemblea del Consorzio Acquedotto Bassa Langa Asciuma (BLA) approvava "la convenzione per la gestione della rete fognaria e della depurazione delle acque reflue" nei territori dei Comuni consorzisti e "conseguentemente" affidava in concessione alla società Tecnoedil la titolarità della gestione dei servizi fognatura e depurazione.

Poiché il Consorzio non disponeva di "strutture adeguate" per la gestione del servizio, l'Assemblea consortile sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., ritenendo "necessario" affidare alla società Tecnoedil già "concessionaria della gestione dell'acquedotto anche la gestione della fognatura e della depurazione delle acque reflue per realizzare la gestione del servizio idrico integrato" in pretesa attuazione della l. n. 36 del 1994, cit.

Con Convenzione 30 dicembre 1999, rep. n. 38 (rogante il Segretario del Consorzio, Dr. Giuseppe Sammori) le parti disciplinavano tale rapporto, stabilendo che la concessione sarebbe cessata "con la scadenza della concessione del servizio di gestione dell'acquedotto consorziale e cioè il 31/12/2016" (art. 2, comma 1).

B) La concessione in esame è stata affidata alla società Tecnoedil in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.), con conseguente applicazione dell'art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il quale richiede di verificare il requisito della "evidenza pubblica" nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall'Amministrazione.

Dall'esame degli atti depositati presso gli uffici dell'Autorità non pare che la concessione sia stata rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all'ordinamento italiano e comunitario.

In ragione di quanto illustrato sull'applicabilità delle norme e dei principi del Trattato alle concessioni del servizio idrico, nonché sulla natura della trattativa privata (in particolare, nel sistema definito dalla legge di contabilità di Stato: v. *supra*, § 1.1., *sub* B e C dell'istruttoria riguardante Egea s.p.a.), occorre osservare che l'Amministrazione ha ritenuto

senz'altro "necessario" affidare direttamente alla società Tecnoedil anche i servizi fognatura e depurazione, omettendo pertanto di esplicitare le ragioni a fondamento del ricorso alla trattativa privata (diretta).

Invece, le concessioni del servizio idrico non sono sottratte alle regole dell'evidenza pubblica per il loro affidamento in quanto le relative procedure devono in ogni caso rispettare le norme ed i principi del Trattato.

Il precedente affidamento alla società Tecnoedil della gestione in concessione del servizio acquedotto (peraltro disposto con procedura difforme dall'evidenza pubblica: vedi *supra*, § 23.1.) non costituiva di per sé un vincolo per il Consorzio ad affidare direttamente al medesimo soggetto anche i diversi servizi di fognatura e depurazione, proprio perché la disciplina di settore del servizio idrico richiamata sul punto nella deliberazione Assemblea consortile n. 13 del 1997, cit. (l. n. 36 del 1994, cit.) persegue la riunificazione dei segmenti del servizio idrico che però deve essere attuata a livello sovracomunale e in ogni caso conformemente alla disciplina italiana e comunitaria sulle forme di affidamento della titolarità della gestione del servizio, disciplina che – anche con riferimento all'epoca di affidamento della concessione in esame – richiede il rispetto dell'evidenza pubblica (cfr. art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.).

V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni.

Comuni che al 31 marzo 2004 erano in procinto di affidare in concessione il servizio a TECNOEDIL s.p.a.

Nell'istanza presentata a questa Autorità la società Tecnoedil dava atto che al 31 marzo 2004 erano "in fase di definizione contrattuale" le concessioni del servizio "acquedotto" per i territori dei Comuni di Rodello, Montelupo, Benevello e Serralunga d'Alba.

24. *Gestioni per il Consorzio Acquedotto Benevello, Montelupo, Rodello.*

24.1. *Acquedotto.*

A) Con missiva 28 settembre 2004, n. 428 questa Autorità chiedeva chiarimenti al Consorzio Acquedotto Benevello, Montelupo, Rodello che in data 11 ottobre 2004 rispondeva dichiarando di aver “affidato in concessione il servizio di gestione dell’acquedotto alla ditta Tecnoedil s.p.a.” senza tuttavia fornire alcuna documentazione, che sinora non è stata depositata neppure dal gestore, fermo restando che tale affidamento è stato disposto successivamente alla deliberazione della Conferenza di questa Autorità 1 marzo 2004, n. 5.

B) Per le indicate ragioni si dispone l’invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per depositare presso questa Autorità copia di tutti gli atti del procedimento per l’affidamento del servizio, nonché del conseguente contratto di concessione.

25. *Gestioni nel Comune di Serralunga d’Alba.*

25.1. *Ciclo completo (acquedotto, fognatura, depurazione).*

A) Con missiva 28 settembre 2004, n. 428 questa Autorità chiedeva chiarimenti al Comune di Serralunga d’Alba che in data 12 ottobre 2004 inviava la deliberazione 23 aprile 2004, n. 6, con la quale il Consiglio comunale aveva affidato alla società Tecnoedil “la gestione del pubblico servizio di distribuzione dell’Acqua Potabile, nonché della rete fognaria e depurazione acque reflue”.

Al fine di superare la gestione diretta in economia dei servizi acquedotto, fognatura e depurazione, il Consiglio comunale riteneva senz’altro “necessario affidare i servizi stessi ad una società esterna qualificata ed affidabile”, dando atto che pertanto l’Amministrazione aveva “preso contatti con la ditta Tecnoedil (...) che attualmente gestisce i servizi in oggetto per quasi tutti i Comuni dell’intero comprensorio albese”.

Lo schema di convenzione di servizio allegato *sub* A alla deliberazione indicata prevede che “la concessione avrà inizio il 1.06.2004 ed avrà durata decennale” (art. 2, comma 1) con conseguente scadenza il 1° giugno 2014, precisando altresì che “la concessionaria dà fin d’ora piena disponibilità alla risoluzione anticipata della convenzione qualora venga individuato dall’Autorità d’Ambito un diverso soggetto gestore, nulla avendo a pretendere tranne il rimborso del residuo di investimenti non ancora ammortizzati”.

Non è dato di sapere se l'Amministrazione comunale ed il gestore abbiano stipulato tale convenzione, fermo restando che tale affidamento è stato disposto successivamente alla deliberazione della Conferenza di questa Autorità 1° marzo 2004, n. 5.

B) La concessione in esame è stata affidata in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.), con conseguente applicazione dell'art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il quale richiede di verificare il requisito della "evidenza pubblica" nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall'Amministrazione.

Dall'esame degli atti depositati presso gli uffici dell'Autorità non pare che la concessione sia stata rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all'ordinamento italiano e comunitario.

Il vigente art. 113, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., stabilisce inderogabilmente (cfr. il comma 1 dell'art. 113, cit.) le tre forme alternative di gestione del servizio (a. società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b. società a capitale misto pubblico privato; c. società a capitale interamente pubblico) e le relative condizioni per l'affidamento.

La deliberazione Consiglio comunale n. 6 del 2004, cit. costituisce invece affidamento diretto senza gara per dieci anni alla società Tecnoedil in violazione dell'art. 113, comma 5, lett. a, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il quale impone all'Amministrazione, ove intenda conferire la titolarità del servizio "a società di capitali", di procedere "all'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica".

V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006 sempreché l'Amministrazione comunale ed il gestore abbiano stipulato il relativo contratto.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla ricezione per la presentazione di eventuali osservazioni, fermo restando che entro tale termine la società deve depositare presso questa Autorità il contratto di concessione ove stipulato.

26. Considerazioni conclusive con riferimento ad alcuni Comuni ed al rispettivo servizio-segmento Depurazione

La scrivente per quanto attiene alla materia in questione elenca nel seguito le considerazioni integrative - parte integrante dell'atto deliberativo di cui la presente relazione d'istruttoria rappresenta un allegato.

La scrivente pertanto:

- preso atto della rinuncia da parte di Tecnoedil SpA, nei fatti, al Servizio-segmento della Depurazione acque reflue urbane per i n. 17 Comuni elencati nella tabella seguente:

	Comune	D		Popolazione (ab. res.)
		D.1	D.2 (realizzazione rete collettori in capo a ACDALA)	
1	Alba			29.996
2	Baldissero d'Alba	X		1.084
3	Castagnito	X		1.728
4	Castiglione F.		X	632
5	Corneliano d'Alba	X		1.889
6	Diano d'Alba		X	2.980
7	Govone	X		1.922
8	Grinzane Cavour		X	1.812
9	Guarene	X		3.018
10	Magliano Alfieri	X		1.674
11	Montaldo Roero	X		866
12	Monticello d'Alba	X		1.911
13	Pocapaglia	X		2.758
14	Roddi		X	1.323
15	Serralunga d'Alba		X	491
16	Sommariva Perno	X		2.626
17	Verduno		X	512

Tab. 26.1

- preso atto che la stessa, però, é ricavabile solo indirettamente dalla documentazione agli atti e che il presente atto, invece, ha necessità di una conferma espressa o tacita della rinuncia in argomento;
- rimanda all'esito delle eventuali "osservazioni" di cui al testo dell'atto deliberativo del quale la presente istruttoria rappresenta un allegato, da presentarsi in via definitiva entro il periodo assegnato con atto deliberativo stesso da parte di tutti i Soggetti interessati;
- trascorso inutilmente tale termine la rinuncia da parte Tecnoedil SpA ai segmenti Depurazione così come rappresentati in tab. 26.1 s'intenderà definitivamente approvata e consolidata.